

LUISS GUIDO CARLI

LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

A.A. 2012/2013

TESI IN DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

I PATTI SUCCESSORI ALLA LUCE DEL NUOVO REGOLAMENTO
EUROPEO SULLE SUCCESSIONI TRANSFRONTALIERE

RELATORE: Professoressa Alessandra Zanobetti

CORRELATORE: Professoressa Angela Del Vecchio

CANDIDATO: Laura Di Filippo

MATRICOLA: 095443

A mio padre

PARTE I: IL REGOLAMENTO (UE) N. 650/2012 SUL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO DELLE SUCCESSIONI

Capitolo 1: L'adozione del Regolamento (UE) n. 650/2012 sulle successioni transfrontaliere

Capitolo 2: La disciplina dei patti successori nel Regolamento (UE) n. 650/2012

- a) Le diverse tipologie di patti successori
- b) I testamenti congiuntivi
- c) La forma dei testamenti congiuntivi
- d) Le disposizioni del Regolamento (UE) n. 650/2012 sulla legge applicabile ai patti successori: la c.d. legge successoria anticipata
- e) La facoltà per le parti di scegliere la legge regolatrice del patto successorio
- f) I patti successori e la tutela degli eredi necessari

Capitolo 3: Altre forme di anticipazione successoria: in particolare il *trust*

- a) *Atti post mortem* e contratti *mortis causa*
- b) La sentenza della Corte di Cassazione n. 3602 del 1993: il “caso Beaumont”
- c) Le diverse forme di anticipazione successoria
- d) La Corte di Cassazione francese e la sentenza n. 423 del 1996: la qualificazione del *trust*

PARTE II: I PATTI SUCCESSORI NEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO ITALIANO

Capitolo 1: Il divieto dei patti successori in Italia

Capitolo 2: La disciplina delle successioni e dei patti successori nel diritto internazionale privato italiano, e le prospettive aperte dall'adozione del Regolamento (UE) n. 650/2012

Capitolo 3: Evoluzione della giurisprudenza e novità legislative in Italia con l'introduzione del c.d. patto di famiglia

CAPITOLO I: IL REGOLAMENTO (UE) N. 650/2012 SUL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO DELLE SUCCESSIONI

Capitolo 1: L'adozione del Regolamento (UE) n. 650/2012 sulle successioni transfrontaliere

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 81 del TFUE,¹ sulla base della proposta della Commissione e sentito il parere del Comitato economico e sociale, il 4 luglio 2012 hanno adottato, secondo la procedura legislativa ordinaria, il Regolamento (UE) n. 650 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e

¹ Articolo 81 TFUE: "L'Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, fondata sul principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali. Tale cooperazione può includere l'adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno, misure volte a garantire: a) il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione; b) la notificazione e la comunicazione transnazionali degli atti giudiziari ed extragiudiziali; c) la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione; d) la cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova; e) un accesso effettivo alla giustizia; f) l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri; g) lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie; h) un sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari. In deroga al paragrafo 2, le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali sono stabilite dal Consiglio, che delibera secondo una procedura legislativa speciale. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che determina gli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali e che potrebbero formare oggetto di atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo. I Parlamenti nazionali sono informati della proposta di cui al secondo comma. Se un parlamento nazionale comunica la sua opposizione entro sei mesi dalla data di tale informazione, la decisione non è adottata. In mancanza di opposizione, il Consiglio può adottare la decisione".

all'esecuzione delle decisioni, e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

La proposta di adottare un Regolamento europeo sulle successioni transfrontaliere è nata dall'intensificarsi dei massicci flussi migratori provenienti dai Paesi orientali e meridionali del mondo e diretti verso gli Stati sviluppati nordici e occidentali. Recentemente a questa tendenza se n'è aggiunta una in direzione opposta, e i cittadini del nord e dell'ovest del mondo stanno migrando verso i Paesi emergenti del sud e dell'oriente. Sempre più spesso quindi, e in misura maggiore rispetto al passato, le persone, le merci, i beni e i servizi circolano liberamente nella comunità internazionale, e la circolazione delle persone ha influito notevolmente sulla modifica e sullo sviluppo del diritto successorio nazionale e internazionale, soprattutto se si tiene conto dell'elevato numero di successioni che si aprono ogni anno.²

Non avviene di rado che un cittadino di uno Stato straniero acquisti in Italia un bene pur continuando a vivere altrove, né che un cittadino italiano che possiede immobili nel suo Paese d'origine decida di risiedere all'estero e trasferire la sede dei suoi interessi fuori dal territorio italiano. In questi casi è importante conoscere il regime giuridico che disciplinerà la successione della persona al momento della sua morte.³

L'adozione di un Regolamento che racchiude norme di conflitto uniformi per tutti gli Stati membri dell'Unione europea in materia successoria

² Le successioni di cittadini di Stati membri dell'Unione europea che si aprono annualmente in altri Stati ammonterebbero a circa quaranta o cinquantamila. A questa stima, ottenuta incrociando il dato rappresentato dal numero dei cittadini di un Paese membro, residenti in un Paese diverso, con gli indici di mortalità della popolazione, andrebbe aggiunto un numero pressoché equivalente di casi in cui il carattere internazionale della successione dipende dalla presenza di porzioni dell'asse ereditario in Stati membri differenti da quello dell'apertura della medesima. **A. DAVI**, *Riflessioni sul futuro diritto internazionale privato europeo delle successioni*, tratto da Scritti in onore di Giorgio Badiali, Roma, 2007, p. 93.

³ **L. GENGHINI, C. CARBONE**, *Le successioni per causa di morte, II*, Verona, 2012, p. 1534.

concorre a garantire certezza e prevedibilità nelle successioni e ad affermare la possibilità di pianificazione successoria affinché non vi sia impedimento alla libera circolazione delle persone e alla realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ai sensi dell'articolo 3 del TUE.⁴

Le differenze degli ordinamenti interni degli Stati membri in questo settore sono notevoli; basti pensare a come variano da uno Stato all'altro le quote ereditarie spettanti ai familiari, i diritti dei *partner* non coniugati o dello stesso sesso e l'ammissibilità e la disciplina dei testamenti congiuntivi e reciproci e dei patti successori, al centro della nostra trattazione.

Nella relazione alla proposta di Regolamento al paragrafo 1.2 si legge che “la diversità delle norme di diritto sostanziale e delle norme che regolano la competenza internazionale o la legge applicabile, la molteplicità delle autorità che possono essere adite nell'ambito di una successione internazionale e la frammentazione delle successioni che il divergere di tali norme può comportare, ostacolano la libera circolazione delle persone nell'Unione, che hanno quindi grandi difficoltà a esercitare i loro diritti nell'ambito di una successione internazionale. Le diversità normative impediscono altresì il pieno esercizio del diritto di proprietà privata che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, costituisce parte integrante dei diritti fondamentali di cui la Corte garantisce il rispetto. La presente proposta è diretta a consentire a chi risiede nell'Unione europea di

⁴ Così l'articolo 3 TUE: “L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima. L'Unione instaura un mercato interno” ... “essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri. Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo” ... “contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite. L'Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati, in ragione delle competenze che le sono attribuite nei trattati”.

organizzare in anticipo la propria successione e di assicurare in maniera efficace i diritti degli eredi e/o dei legatari e degli altri congiunti del defunto, nonché dei creditori della successione”.

Al considerando (7) del Regolamento (UE) n. 650/2012 si legge difatti che “è opportuno contribuire al corretto funzionamento del mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione di persone che attualmente incontrano difficoltà nell’esercizio dei loro diritti nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere. Nello spazio europeo di giustizia, i cittadini devono poter organizzare in anticipo la propria successione. I diritti di eredi e legatari, di altre persone vicine al defunto nonché dei creditori dell’eredità devono essere garantiti in maniera efficace”.⁵

Lo scopo del Regolamento è dunque quello di sancire una disciplina di conflitto uniforme, valida *erga omnes*, che non sia cioè limitata a regolare solo i rapporti all’interno dell’Unione, bensì anche quelli con Stati terzi, come si evince chiaramente dal disposto dell’articolo 20 del Regolamento.⁶

La proposta di un Regolamento europeo sulle successioni transfrontaliere, per i soli aspetti concernenti la legge applicabile al trasferimento d’eredità, è stata costruita sulla base della Convenzione dell’Aja del 1° agosto 1989 sulla legge applicabile alle successioni. Quest’ultima distingue fra patti successori che coinvolgono la successione di una oppure di più persone. Nel primo caso si applica la legge del *de cuius*, mentre nel secondo caso trovano

⁵ Vedi anche considerando (6) della proposta di Regolamento 14.10.09 della Commissione UE: “Occorre contribuire al corretto funzionamento del mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione di persone che attualmente incontrano difficoltà nell’esercizio dei loro diritti nell’ambito di una successione internazionale. Nello spazio europeo di giustizia, i cittadini devono poter organizzare in anticipo la propria successione. I diritti degli eredi e legatari, degli altri congiunti del defunto nonché dei creditori della successione devono essere garantiti in maniera efficace.”, poi ripreso dal considerando (7) del Regolamento (UE) n. 650/2012.

⁶ L’articolo 20 del Regolamento (UE) n. 650/2012 stabilisce: “La legge designata dal presente Regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro”.

applicazione le leggi dei diversi soggetti coinvolti.⁷ L'ambito di applicazione *ratione materiae* del nuovo Regolamento europeo è invece più ampio, poiché comprende tutti gli aspetti riguardanti una successione.⁸ Questa differenza è giustificata dall'esigenza per i creatori della Convenzione di ricercare forme d'equilibrio tra i Paesi ratificanti, a differenza del legislatore europeo il cui obiettivo è la creazione di uno spazio giudiziario in materia civile all'interno dell'Unione.⁹

La proposta d'adozione di un Regolamento europeo sulle successioni transfrontaliere era stata inserita tra le priorità già nel piano d'azione di Vienna del 1998, ed era stata poi ripresentata nel Consiglio europeo di Tampere del 1999.¹⁰

La Commissione, nel “Libro Verde sulle successioni e i testamenti” presentato in occasione del nuovo Programma dell'Aja approvato dal Consiglio europeo nel novembre 2004, aveva rilevato che allo stato attuale non era immaginabile raggiungere un'unificazione completa delle regole di diritto di natura sostanziale negli Stati membri in materia, poiché “basically,

⁷ Convention on the law applicable to succession to the Estates of deceased persons, 1th august 1989, article 9: “Where the agreement involves the estate of one person only, its material validity, the effects of the agreement, and the circumstances resulting in the extinction of the effects, are determined by the law which under article 3 or 5, paragraph 1, would have been applicable to the succession to the estate of that person if that person had died on the date of the agreement. If under that law the agreement is invalid, it is nevertheless valid if it is valid under the law which at the time of death is the law applicable to the succession to the estate of that person according to article 3 or 5, paragraph 1. The same law then governs the effects of the agreement and the circumstances resulting in the extinction of the effects”.

Convention on the law applicable to succession to the Estates of deceased persons, 1th august 1989, article 10: “Where the agreement involves the estates of more than one person, the agreement is materially valid only if it is so valid under all the laws which, according to article 3 or 5, paragraph 1, would have governed the succession to the estates of all those persons if each such person had died on the date of the agreement. The effects of the agreement and the circumstances resulting in the extinction of the effects are those recognised by all of those laws”.

⁸ La Convenzione dell'Aja del 1989 sulla legge applicabile alle successioni è rimasta lettera morta poiché non è mai entrata in vigore sul piano internazionale, ed è stata ratificata tutt'oggi solo dai Paesi Bassi e firmata dall'Argentina, dal Lussemburgo e dalla Svizzera.

⁹ C. MARIOTTINI, *Successione di cittadino straniero: questioni di diritto internazionale privato e processuale alla luce della proposta di regolamento europeo sulle successioni internazionali*, in Famiglia, persone e successioni, 2012, p. 120.

¹⁰ Vedi il sito <http://europa.eu.int/council/off/conclu/oct99>.

the European Union has no competence regarding the unification of family and succession law”.¹¹ Era opportuno pertanto agire sulle norme di diritto internazionale privato e processuale.

Non possiamo, d'altronde, non costatare che queste materie sono da sempre radicate nella cultura e nella tradizione del popolo, tantoché ad esempio i *Federal States* degli Stati Uniti d'America mantengono ciascuno la propria autonomia; ciò rende ancora meno auspicabile che in un insieme di Stati profondamente diversi l'uno dall'altro, e non federati, come quelli dell'Unione Europea possa realizzarsi un'unificazione sostanziale delle norme di diritto familiare e successorio.¹²

Il Comitato economico e sociale europeo, nel parere in merito alla proposta di Regolamento, ha accolto con favore il testo di legge predisposto dalla Commissione, ma ha riconosciuto che le disposizioni ivi contenute sono state meno ambiziose rispetto a quelle presenti nel Libro Verde del 2004 e rispetto alle proposte formulate dallo stesso Comitato nell'ottobre dello stesso anno.

Il 16 novembre 2006 il Parlamento europeo ha inviato delle raccomandazioni dettagliate alla Commissione dell'Unione europea sulle successioni e sui testamenti, raccomandazioni sulle quali la Commissione avrebbe dovuto basarsi, in seguito, per presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa in materia.

La Commissione il 14 ottobre 2009 ha quindi presentato la proposta di Regolamento sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni.

Per la preparazione dei lavori, essa ha predisposto ampi studi avvalendosi della collaborazione di professori universitari, notai, giudici, avvocati ed esperti del settore provenienti dai vari Paesi membri: essi, attraverso

¹¹ O. KAHN-FREUND, *Common law and civil law – Imaginary and real obstacles to assimilation*, in *New perspectives for a common law of Europe*, 1978, p. 141.

¹² E. CALO', *Le successioni nel diritto internazionale privato*, Milano, 2007, p. 154.

rapporti nazionali, hanno contribuito in modo decisivo all'opera della Commissione.

In seguito alle consultazioni avviate, il Consiglio Nazionale del Notariato italiano ha elaborato un *avant-projet*, ossia un progetto completo di Regolamento sulle successioni, che è stato in larga misura ripreso dal Parlamento Europeo e dal Consiglio durante la stesura del testo definitivo.¹³ Decisivo è stato anche il contributo degli studi condotti dal *Deutsches Notarinstitut*, con la collaborazione scientifica dei professori H. Dorner e P. Lagarde.

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione Europea hanno così adottato il Regolamento (UE) n. 650/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni, e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

¹³ Per l'Italia il rapporto è stato predisposto da **E. CALO'** del Consiglio nazionale del notariato e si può leggere al sito ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/civil/studies/docreport_conflits_italie.pdf.

Capitolo 2: La disciplina dei patti successori nel Regolamento (UE) n. 650/2012

a) Le diverse tipologie di patti successori

Un patto successorio può essere definito come “l’accordo che conferisce, modifica, o revoca, con o senza controprestazione, diritti nella successione futura di una o più persone parti dell’accordo”.¹⁴

La categoria dei patti successori include strumenti negoziali di vario genere, tutti accomunati dall’essere accordi presi in modo alternativo o complementare a forme di disposizione testamentaria, attraverso cui uno o più individui regolano la propria successione.¹⁵

Questi patti si fondano sull’autonomia negoziale del testatore, affinché egli possa tutelare situazioni e interessi particolari nei suoi rapporti coniugali o in quelli con gli eredi da lui designati, fino al momento della morte.¹⁶

Tali accordi, ammessi tradizionalmente nei Paesi dell’area germanica, sono vietati nella maggior parte degli ordinamenti di tradizione romanistica poiché rendono indisponibile la materia successoria. In questi Stati si avverte la necessità di apprestare tutela alla libertà testamentaria stabilendo la possibilità in qualsiasi momento di revocare le disposizioni effettuate. Ciò comporta per il soggetto il venir meno della possibilità di pianificare la propria successione.

I patti successori possono essere fondamentalmente di tre tipi: istitutivi, dispositivi, rinunziativi.

¹⁴ **E. CALO**, *Il progetto di Regolamento UE sulla legge applicabile alle successioni*, in *Famiglia e diritto*, 2010, p. 527.

¹⁵ Rientrano in questa categoria i patti istitutivi, dispositivi e rinunziativi e i testamenti congiuntivi (reciproci o collettivi). Vedi **P. DE CESARI**, *Autonomia della volontà*, Padova, 2001, p. 99.

¹⁶ **P. DE CESARI**, *Trattato di diritto privato dell’Unione europea, “Persone e famiglia”*, II, Torino, 2008, p. 499.

I patti successori istitutivi sono quelli in virtù dei quali, in vita, si dispone della propria successione a favore di una persona, attraverso lo strumento contrattuale. È un patto successorio istitutivo, il contratto in virtù del quale si nomina erede un determinato soggetto.

I patti successori dispositivi sono quelli in virtù dei quali si ordina la successione che si riceverà, in favore di un altro soggetto. Possiamo fare l'esempio di un erede testamentario o legittimo, che ordini la sua eredità, prima ancora di averla ricevuta, a favore di un'altra persona.

Per patti successori rinunziativi si intendono quei patti in virtù dei quali un erede rinuncia alla sua futura eredità in favore di altri. Storicamente erano le donne che al momento del matrimonio erano obbligate a rinunciare a ogni pretesa sulla loro futura successione.

b) I testamenti congiuntivi

Nel vasto gruppo dei patti successori rientrano una serie di diversi strumenti negoziali, tra cui i testamenti congiuntivi nelle loro diverse forme, che siano essi reciproci o collettivi.

Nel diritto civile italiano vigente, come anche in altri ordinamenti, quali, ad esempio, in quello spagnolo, il testamento congiuntivo è vietato. Negli ultimi anni tuttavia, è apparsa una corrente dottrinale incline ad accogliere l'istituto.

Possiamo distinguere tre ipotesi: quella del testamento congiuntivo *tout court*, quella del testamento congiuntivo c.d. reciproco e quella del testamento congiuntivo c.d. simultaneo.

I testamenti congiuntivi *tout court* sono quelli nei quali le volontà dei testatori sono dipendenti giuridicamente l'una dall'altra poiché il consenso di uno è dato sulla base del consenso manifestato dall'altro. La legge italiana pone il divieto di formare in un unico documento più atti d'ultima volontà, per evitare il sorgere di una presunzione assoluta che vi sia un

accordo tra i testatori, nel senso che si presupporrebbe che l'uno abbia ordinato in un certo modo giacché l'altro ha disposto considerando le volontà del primo.¹⁷

I testamenti reciproci sono invece quelli nei quali i testatori nominano l'altro, erede del patrimonio, a condizione di reciprocità.

Differente sarebbe il caso in cui più testatori esprimano la propria volontà, ciascuna diversa dall'altra, nello stesso documento. Si parla in questo caso di testamenti simultanei, anche se sarebbe più esatto riferirsi non tanto alla simultaneità, che richiama un unico momento temporale, quanto ad una semplice contestualità documentale.¹⁸

Il testamento congiuntivo è richiamato dal Regolamento all'articolo 3, che lo definisce "il testamento redatto in un unico documento da due o più persone" e lo include tra le disposizioni a causa di morte, alla stregua dei patti successori, senza però dedicargli alcuna disciplina specifica.

c) La forma dei testamenti congiuntivi

Al considerando (73) del Regolamento leggiamo che gli Stati membri, parti contraenti della Convenzione dell'Aja del 1961 sui conflitti di legge che si riferiscono alla forma delle disposizioni testamentarie, dovrebbero avere la possibilità di continuare ad applicare le disposizioni riguardanti i testamenti congiuntivi dell'anzidetta Convenzione, anziché quelle del Regolamento.

L'articolo 75 del Regolamento, prevede difatti che in applicazione di quest'ultimo non sia pregiudicata l'applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri siano parte al momento dell'adozione del Regolamento anche se riguardano materie disciplinate

¹⁷ **L. BIGLIAZZI GERI**, *Successioni testamentarie*, in Commentario al codice civile, Bologna, 1983, p.147. L'A. sostiene che i testamenti in questione sono nulli indipendentemente da qualsiasi indagine volta a valutare la sussistenza di un accordo.

¹⁸ **L. BARASSI**, *Le successioni per causa di morte*, Milano, 1947, p.301. L'A. sostiene che il testamento sarebbe congiuntivo solo in apparenza, poiché i testamenti sarebbero collegati tra di loro solo formalmente.

dallo stesso. In particolare, gli Stati membri che sono parti contraenti della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 sui conflitti di legge concernenti la forma delle disposizioni testamentarie, continueranno ad applicare le disposizioni di quest'ultima Convenzione piuttosto che l'articolo 27 del Regolamento per quanto riguarda la validità formale dei testamenti congiuntivi.¹⁹

La Convenzione dell'Aja del 1961 ha visto la ratifica di sedici Stati membri dell'Unione europea. Essa non prevede norme particolarmente rigorose in materia di determinazione della legge applicabile alla validità formale dei testamenti. L'articolo 1 della Convenzione prevede otto diversi criteri di collegamento e statuisce che la disposizione testamentaria è valida quanto alla forma se questa è conforme a una delle legislazioni elencate dalla norma, che riecheggia il principio del *favor testamenti*.²⁰

¹⁹ L'articolo 27 del Regolamento (UE) n. 650/2012 recita: "Una disposizione a causa di morte fatta per iscritto è valida quanto alla forma se questa è conforme alla legge: a) dello Stato in cui la disposizione è stata fatta o il patto successorio è stato concluso; b) di uno degli Stati di cui il testatore o almeno una delle persone la cui successione è interessata da un patto successorio possedeva la cittadinanza al momento in cui la disposizione è stata fatta o il patto è stato concluso, o al momento della morte; c) di uno degli Stati in cui il testatore o almeno una delle persone la cui successione è interessata da un patto successorio aveva il domicilio al momento in cui la disposizione è stata fatta o il patto è stato concluso, o al momento della morte; d) dello Stato in cui il testatore o almeno una delle persone la cui successione è interessata da un patto successorio aveva la residenza abituale al momento in cui la disposizione è stata fatta o il patto è stato concluso, o al momento della morte; e) per quanto riguarda i beni immobili, dello Stato in cui i beni immobili sono situati. Per determinare se il testatore o ogni persona la cui successione è interessata dal patto successorio hanno o meno il proprio domicilio in un determinato Stato si applica la legge di tale Stato. Il paragrafo 1 si applica anche alle disposizioni a causa di morte che modificano o revocano una precedente disposizione. La modifica o la revoca è parimenti valida quanto alla forma se è conforme a una delle leggi in virtù delle quali, ai sensi del paragrafo 1, era valida la disposizione a causa di morte modificata o revocata. Ai fini del presente articolo, sono considerate attinenti alla forma le disposizioni di legge che limitano le forme ammesse delle disposizioni a causa di morte con riferimento all'età, alla cittadinanza o ad altre qualità personali del testatore o delle persone la cui successione è interessata da un patto successorio. Lo stesso vale per i requisiti che devono possedere i testimoni richiesti per la validità di una disposizione a causa di morte".

²⁰ L'articolo 1 della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 così dispone: "Una disposizione testamentaria è valida quanto alla forma, se questa soddisfa il diritto interno: a) del luogo, ove il testatore ha disposto, o b) di uno Stato, di cui il testatore possedeva la cittadinanza quando ha fatto il testamento o quando è morto, o c) di un luogo, ove il testatore aveva il domicilio quando ha fatto il testamento o quando è morto, o d) del luogo,

Gli Stati membri che sono parti contraenti della Convenzione hanno dichiarato unanimemente che nella pratica essa si è dimostrata efficace.

Le norme della Convenzione disciplinano solo la legge applicabile alla validità formale dei testamenti, inclusi quelli congiuntivi. All'articolo 4 si legge che "la presente Convenzione è parimenti applicabile alla forma delle disposizioni testamentarie fatte in uno stesso atto da due o più persone".

La Convenzione non contempla altri tipi di disposizioni testamentarie quali i patti successori. L'articolo 11 tuttavia consente di non riconoscere determinate forme testamentarie quando ricorrano determinate condizioni cumulativamente.²¹

Il Gruppo di lavoro per le questioni di diritto civile (Successione) del Consiglio dell'Unione europea ha discusso più volte la necessità di inserire nel Regolamento norme di conflitto uniformi riguardo alla validità formale delle disposizioni con riferimento ai testamenti congiuntivi. Le discussioni in seno al Gruppo avevano prodotto da parte degli Stati membri un auspicio generale che il Regolamento europeo sulle successioni transfrontaliere contenesse norme di conflitto uniformi sulla validità formale dei testamenti congiuntivi, ma la realtà è che, contrariamente all'articolo 4 della Convenzione dell'Aja, agli auspici del Gruppo per le questioni di diritto

ove il testatore aveva la dimora abituale quando ha fatto il testamento o quando è morto, o e) per gli immobili, del luogo, ove essi sono siti. Ai fini della presente Convenzione, se la legge nazionale consiste in un sistema non unificato, la legge applicabile è determinata dalle regole vigenti in tale sistema e, in loro mancanza, dal vincolo più effettivo avuto dal testatore con una delle leggi componenti il sistema. La questione se il testatore aveva domicilio in un luogo determinato è disciplinata dalla legge di questo stesso luogo".

²¹ L'articolo 11 della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 così dispone: "Ciascun Stato contraente può riservarsi di non riconoscere, in virtù di relative prescrizioni della sua legge, talune forme di disposizioni testamentarie fatte all'estero, se le condizioni seguenti sono riunite: a) la disposizione testamentaria è valida quanto alla forma soltanto secondo una legge applicabile unicamente a motivo del luogo ove il testatore ha disposto; b) il testatore era cittadino dello Stato, che ha espresso la riserva; c) il testatore aveva il domicilio o la dimora abituale nel detto Stato e d) il testatore è morto in uno Stato diverso da quello dove aveva disposto. Questa riserva ha effetto soltanto per i beni situati nello Stato che l'ha espressa".

civile e a quelli dello studio fatto dal *Max Planck Institut*, il Regolamento non disciplina la fattispecie.²²

d) Le disposizioni del Regolamento (UE) n. 650/2012 sulla legge applicabile ai patti successori: la c.d. legge successoria anticipata

La disciplina dei patti successori nel nuovo Regolamento prende forma in maniera articolata e autonoma rispetto al criterio generale della residenza abituale del defunto, che regola, ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento, l'intera successione.

Nell'ipotesi in cui questi patti fossero stati regolati dalla legge di ultima residenza abituale del *de cuius*, si sarebbe creato un intollerabile dubbio riguardo alla validità di tali negozi fino all'apertura della successione.

La legge applicabile a tali accordi, infatti, non può essere determinata al momento del decesso, in considerazione del fatto che i patti successori creano fin dal momento della loro conclusione obblighi giuridici per le parti contraenti. In caso contrario la legge applicabile ai patti rimarrebbe ignota e incerta fino al momento della morte del disponente, e gli effetti derivanti da essi potrebbero esserne compromessi.

È utile, inoltre, poter conoscere immediatamente quali effetti provochino tali atti per la libertà di chi vi ha partecipato, di prendere in seguito nuove disposizioni a causa di morte; occorre ulteriormente che sia noto al disponente se e in quale misura questi accordi siano revocabili.

Chi ha promesso o perfino realizzato prestazioni in corrispettivo di disposizioni, concesse da altri in suo favore, non dovrebbe ragionevolmente trovarsi vulnerabile al pericolo che quest'ultime possano poi essere disattese dall'applicazione di una nuova legge ignorata e non identificabile in precedenza. Sembra ancor meno tollerabile, nell'ipotesi di accordi

²²<http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201005/20100526ATT75035/20100526ATT75035EN.pdf>.

riguardanti l'eredità di più persone, dover aspettare la morte dell'ultimo sopravvissuto per ordinare la successione di chi sia morto prima.

Per evitare ciò è necessario che a questi accordi sia applicata la legge successoria "anticipata" del soggetto della cui successione si tratta.²³

Una proposta soddisfacente era già stata auspicata dal Consiglio Nazionale del Notariato italiano all'articolo 33 *dell'avant-projet*. Il Parlamento europeo, difatti, fin dalla richiesta alla Commissione dell'elaborazione della proposta di Regolamento in materia successoria, aveva indicato, attraverso raccomandazioni dettagliate, la soluzione proposta dal Consiglio Nazionale del Notariato come la più idonea a regolare i patti successori. La raccomandazione numero 5 prevedeva infatti che se i patti successori avessero riguardato la successione di una sola persona, essi sarebbero stati regolati dalla legge di residenza abituale del disponente al momento della conclusione del patto, se avessero riguardato la successione di più persone, da ognuna delle leggi degli Stati nei quali ognuna delle parti contraenti aveva la propria residenza abituale al momento della conclusione del patto. Tale impostazione fu, difatti, ripresa nella stesura del testo definitivo.²⁴

L'articolo 25 del Regolamento (UE) n. 650/2012 prevede che un patto successorio avente a oggetto la successione di una sola persona sia disciplinato dalla legge che in forza del Regolamento sarebbe stata applicabile alla successione del soggetto qualora questi fosse deceduto il giorno della stipula del patto, con riguardo all'ammissibilità, alla validità sostanziale, agli effetti vincolanti tra le parti e alle condizioni di scioglimento.

Un patto avente a oggetto la successione di più persone invece, è ammissibile solo se è tale, in forza del Regolamento, secondo ciascuna delle leggi dei soggetti coinvolti, se essi fossero deceduti al momento della

²³ Così è stabilito all'articolo 26 par. 5 dell'EGBGB tedesco, all'articolo 95 della legge svizzera di diritto internazionale privato e all'articolo 9 par. 8 del *titolo preliminar* del codice civile spagnolo.

²⁴ **D. DAMASCELLI**, *Reponses au questionnaire*, Milano, 2005, p. 16.

conclusione dell'accordo. Tale accordo sarà disciplinato, con riguardo alla validità sostanziale, agli effetti vincolanti tra le parti e alle condizioni per il suo scioglimento, dalla legge tra quelle dei soggetti coinvolti con la quale esso abbia il collegamento più stretto.

- e) La facoltà per le parti di scegliere la legge regolatrice del patto successorio

In ogni caso le parti, derogando a quanto detto in precedenza, hanno la possibilità di scegliere come legge applicabile al contratto, quella che la persona o più persone parti dell'accordo avrebbero potuto scegliere utilizzando l'istituto della *professio iuris* previsto dall'articolo 22 del Regolamento.²⁵

L'articolo 22 dispone che una persona può scegliere come legge, che regola la sua intera successione, la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o della morte; una persona che ha più di una cittadinanza può scegliere la legge di uno qualsiasi degli Stati, di cui ha la cittadinanza, al momento della scelta o della morte. La scelta di legge dev'essere compiuta espressamente attraverso una dichiarazione resa nella forma di una disposizione *mortis causa* o deve essere contenuta nelle clausole di tale disposizione. La validità sostanziale dell'atto con cui è stata fatta la scelta di legge è disciplinata dalla *lex* scelta e la modifica o la revoca della scelta devono soddisfare le condizioni di forma previste per la modifica o la revoca di una disposizione a causa di morte.

²⁵ L'articolo 25, par. 3, del Regolamento (UE) n. 650/2012 stabilisce: "In deroga ai paragrafi 1 e 2, le parti possono scegliere come legge regolatrice del loro patto successorio, per quanto riguarda l'ammissibilità, la validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti, comprese le condizioni per il suo scioglimento, la legge che la persona o una delle persone della cui successione si tratta, avrebbe potuto scegliere ai sensi dell'articolo 22, alle condizioni ivi indicate".

Autorevole dottrina rileva che “in tema di scelta di legge è bene subito ricordare anche la regola introdotta in materia di patti successori, laddove si prevede che, nel caso in cui il patto sia concluso per regolare la successione di più di una persona, esso possa essere disciplinato secondo la legge scelta tra quelle che avrebbero potuto essere scelte anche da uno solo degli interessati. In altre parole, se anche uno solo di coloro, che partecipano al patto successorio, può scegliere una legge che consente e disciplina il patto stesso, anche per gli altri paciscenti il patto sarà valido conformemente a tale legge. Così la coppia italo-tedesca, ad esempio, potrà fare la scelta per la legge tedesca e concludere così un patto successorio che regolerà anche la successione del coniuge italiano”.²⁶

Questa soluzione può provocare, sebbene nei limiti scaturenti dal contenuto dell'accordo, l'assoggettamento della successione di una persona al diritto di un Paese con il quale essa potrebbe non avere direttamente nessuna relazione.²⁷ La sottoposizione della situazione a un'unica legge potrebbe considerarsi, comunque, motivata sufficientemente dal rapporto giuridico sussistente tra le rispettive posizioni delle parti, e di medesimo contenuto è anche l'articolo 11 della Convenzione dell'Aja del 1989 sulla legge applicabile alle successioni a causa di morte.²⁸

Già in precedenza è stato illustrato che la proposta di Regolamento europeo sulle successioni transfrontaliere per i soli aspetti riguardanti la legge applicabile alla devoluzione d'eredità è stata costruita anche ispirandosi ad alcune delle soluzioni adottate dalla Convenzione dell'Aja del 1° agosto

²⁶ P. PASQUALIS, *Successioni, certificato di eredità e circolazione in Europa dell'atto pubblico notarile*, in *Notariato*, 2012, p. 496.

²⁷ A. DAVI, *Riflessioni sul futuro diritto internazionale privato europeo delle successioni*, tratto da *Scritti in onore di Giorgio Badiali*, Roma, 2007, p. 125

²⁸ L'articolo 11 della Convenzione dell'Aja sulla legge applicabile alle successioni a causa di morte del 1989 così recita: “The parties may agree by express designation to subject the agreement, so far as its material validity, the effects of the agreement, and the circumstances resulting in the extinction of the effects are concerned, to the law of a State in which the person or any one of the persons whose future estate is involved has his habitual residence or of which he is a national at the time of the conclusion of the agreement”.

1989 sulla legge applicabile alle successioni. La Convenzione dell'Aja del 1989 disciplina i patti successori che coinvolgono la successione di una oppure di più persone. Nel primo caso si applica la legge del *de cuius*, mentre nel secondo caso trovano applicazione le leggi dei diversi soggetti coinvolti.

La Convenzione dell'Aja del 1989 sulla legge applicabile alle successioni, infatti, all'articolo 8 dispone che un patto successorio è un accordo creato per iscritto o derivante da un testamento reciproco, che con o senza corrispettivo, crea, modifica o revoca dei diritti nella futura successione di una o più persone parti dell'accordo.

L'articolo 9 ci dice che qualora l'accordo preveda la successione di una sola persona, la sua validità materiale, gli effetti del contratto, e le circostanze risultanti dall'estinzione degli effetti, sono determinati dalla legge che sarebbe stata applicabile alla successione di quella persona se fosse morta alla data del contratto. Se l'accordo, in conformità a quella legge, è invalido, è tuttavia valido se lo è secondo la legge che al momento della morte sarebbe stata applicabile alla successione di quella persona. La stessa legge poi governa gli effetti dell'accordo e delle circostanze scaturenti dall'estinzione degli effetti. Nel secondo comma dell'articolo troviamo dunque la c.d. *rule of validation*, in base alla quale un accordo riguardante la successione di una sola persona, che sia inefficace alla stregua della legge successoria anticipata di quest'ultima, è tuttavia ritenuto legittimo allorché la sua regolarità sia riconosciuta, naturalmente a posteriori, dalla legge successoria effettiva del soggetto in questione. Questa soluzione, prospettata anche dall'articolo 30 della legge austriaca di diritto internazionale privato, è incappata comprensibilmente nelle critiche di buona parte della dottrina, che ha rilevato come il richiamare in vita, semmai anche dopo molti anni, gli effetti giuridici di un atto per lungo tempo giustificatamente considerato invalido, abbia maggiori possibilità di far nascere delle complicazioni che di chiarirle.

Non sorprende, dunque, che tale disposizione sia stata dapprima inserita nella proposta di Regolamento della Commissione del 2009 all'articolo 18, comma primo, e successivamente non contemplata dall'articolo 25 del testo definitivo del Regolamento del 2012.²⁹ Qualora l'accordo coinvolga la successione di più di una persona, esso è materialmente valido solo se è tale secondo tutte le leggi che avrebbero regolato la successione dei contraenti se ognuno di essi fosse morto alla data del contratto. Gli effetti del contratto e le circostanze derivanti dall'estinzione degli effetti sono quelli riconosciuti da ognuna delle leggi dei paciscenti.

f) I patti successori e la tutela degli eredi necessari

Il Regolamento favorisce i patti successori, ma non permette che essi siano causa di esclusione della quota di legittima negli Stati membri in cui questa è prevista.

La proposta di Regolamento all'articolo 27 statuiva che l'applicazione della legge di uno Stato sarebbe stata esclusa solo quando fosse stata contraria all'ordine pubblico, ma ciò non sarebbe accaduto quando le modalità attraverso cui era disciplinata la legittima in un altro Stato fossero state diverse da quelle della *lex fori*.

²⁹ L'articolo 18 della proposta di Regolamento della Commissione 14.10.09 prevede: "Il patto avente ad oggetto la successione di una persona è disciplinato dalla legge che sarebbe stata applicabile, in forza del presente regolamento, alla successione di tale persona se fosse deceduta il giorno della conclusione dell'accordo. Se, in base a questa legge, il patto è invalido, ne sarà tuttavia ammessa la validità se ad ammetterla è la legge che, al momento della morte, è applicabile alla successione in forza del presente regolamento. Sarà quindi questa la legge che disciplina il patto. Il patto avente ad oggetto la successione di più persone è valido quanto al contenuto solo se ad ammetterne la validità è la legge che, in base all'articolo 16, sarebbe stata applicabile alla successione di una delle persone della cui successione si tratta, se fossero decedute il giorno della conclusione dell'accordo. Qualora il patto sia valido in base alla legge applicabile alla successione di una sola di tali persone, si applica questa legge. Qualora il patto sia valido in base alla legge applicabile alla successione di più di una di tali persone, il patto è disciplinato dalla legge con la quale presenta i legami più stretti. Le parti possono designare come legge disciplinante il loro accordo la legge che la persona o una delle persone della cui successione si tratta avrebbe potuto scegliere in forza dell'articolo 17":

Al considerando (50) del Regolamento è detto che la legge che disciplinerà l'ammissibilità e la validità sostanziale di una disposizione a causa di morte e, per quanto riguarda i patti successori, gli effetti vincolanti di tali patti tra le parti, non dovrebbe pregiudicare i diritti di chi, in forza della legge applicabile alla successione, abbia diritto a una quota di legittima o abbia un altro diritto di cui non può essere privato dalla persona della cui successione si tratta. Il considerando sorprende, poiché tra le disposizioni del Regolamento definitivo non è presente una norma a tutela degli eredi necessari, a differenza dell'ultimo comma dell'articolo 18 della proposta dove si legge che i patti successori non pregiudicano i diritti di chi non è parte del patto e ha diritto alla quota di legittima o ad altri diritti di cui non può essere privato.³⁰

Si tratta di una delle varie disposizioni che sono state omesse al momento della redazione finale del Regolamento, e siffatta dimenticanza può ragionevolmente essere compresa se s'intuisce il tenore generale del Regolamento, che ha preferito non ordinare disposizioni dettagliate con riguardo a diversi aspetti delle successioni transfrontaliere.

Bisognerebbe domandarsi dunque quale sia la reale portata del considerando (50), poiché la norma a tutela della successione necessaria era prevista dalla proposta di Regolamento ed è presente anche nella Convenzione dell'Aja del 1989 sulla legge applicabile alle successioni a causa di morte, che al secondo comma dell'articolo 12 prevede che la legge applicabile non pregiudica i diritti di chi non è parte dell'accordo e che secondo la legge applicabile alla successione ha un irrinunciabile interesse nella successione,

³⁰ All'articolo 18 della proposta, quarto comma, leggiamo che "l'applicazione della legge prevista dal presente articolo non pregiudica i diritti di chi non è parte del patto, e in forza della legge designata agli articoli 16 o 17 ha diritto alla quota di legittima ovvero ha altri diritti di cui non può essere privato dalla persona della cui successione si tratta". Nel commento all'articolo 18 è chiarito che "occorre stabilire regole sulla legge applicabile ai patti successori e ai testamenti congiuntivi, utilizzati al fine di organizzare, per esempio, il trasferimento di un'impresa o di permettere al coniuge superstite di beneficiare del patrimonio comune".

o un altro diritto di cui non può essere privato dalla persona della cui successione si tratta.

È ben diverso però inserire la disposizione in questione in una norma, rispetto a introdurre la stessa in un considerando con il pericolo che possa anche essere stimata discordante con le altre norme e pertanto non essere osservata.³¹

L'istituto della successione necessaria non è contemplato in tutti gli ordinamenti dei Paesi membri dell'Unione europea, cosicché troviamo differenze di disciplina tra l'uno e l'altro, poiché esso deriva non da principi morali o da tesi giusnaturalistiche, bensì da scelte politiche del legislatore.

Le leggi straniere che non prevedono la quota di legittima, dunque, non sono in contraddizione con il diritto naturale, con le leggi non scritte e innate del dialogo tra Antigone e Creonte raccontato da Sofocle.³²

Nel Regno Unito ad esempio, salvo la Scozia, la legittima non è prevista. Sono però presenti regole assimilabili, nei risultati, alla nostra successione necessaria, contenute nell'*Inheritance Act, Provision for family and dependants*, del 1975,³³ le c.d. *Family Provisions*.³⁴ Queste ultime ricomprendono, nel novero dei soggetti considerati, i figli, quelli trattati come tali, il coniuge e l'ex coniuge purché non risposato, i *dependants* del defunto, il convivente *more uxorio* se la convivenza è perdurata per due anni precedentemente alla morte del *de cuius* e il partner omosessuale registrato. Questi soggetti, qualora non adeguatamente considerati nel testamento, possono agire dinanzi al giudice inglese per denunciare la

³¹ E. CALO', *L'inarrestabile declino della cittadinanza altrui: il Regolamento (UE) n. 650/2012 del 4 luglio 2012*, in *Corriere Giuridico*, 2013, p. 8.

³² DE SAVIGNY, *Sistema del diritto romano attuale, VIII*, Torino, 1898, p. 39.

³³ M. GRAZIADEI, *Diritti nell'interesse altrui. Undisclosed agency e trust nell'esperienza giuridica inglese*, Trento, 1995, p. 327.

³⁴ La disciplina inglese dei *dependants* non è assimilabile alla nostra legittima poiché interessa anche la successione legittima (riguarda ad esempio anche l'ex coniuge).

successione di un patrimonio ereditario che privi di *reasonable financial provisions*, ossia di un importo ragionevole, il ricorrente.³⁵

La categoria dei *dependents* comprende chiunque all'epoca del decesso del defunto fosse da egli mantenuto in tutto o parzialmente; le ragionevoli necessità lamentate dall'istante, le *reasonable needs*, saranno prese in considerazione dal giudice facendo riferimento al tenore di vita del ricorrente, in costanza del suo rapporto con il *de cuius*.

In mancanza dell'istituto della quota di legittima nel diritto inglese il Consiglio dei Notariati dell'Unione europea (CNUE) aveva richiesto chiarimenti riguardo all'articolo 27, comma secondo, della proposta di Regolamento, "poiché sembra dire che la legge straniera che non conosca la successione necessaria violi l'ordine pubblico internazionale, a meno che non ne contenga una previsione purchessia".³⁶

Si può dare uno sguardo agli altri modelli europei che prevedono la successione necessaria e notare come differiscano gli uni dagli altri. Nella Repubblica Ceca la riserva riguarda il coniuge e i figli, ma questi ultimi possono essere diseredati e non ricevere la quota di legittima qualora non si siano presi cura del genitore bisognoso di assistenza.³⁷

³⁵ *Reasonable financial provisions*, ossia il fabbisogno quotidiano del ricorrente (se l'istanza proviene dal coniuge superstite si prescinde dalla finalità di mantenimento).

³⁶ E. CALO', *Verso una disciplina europea delle successioni internazionali*, in *Famiglia e diritto*, 2010, p. 529. L'articolo 27, secondo comma, della proposta recita: "In particolare, non può essere considerata contraria all'ordine pubblico del foro l'applicazione di una norma della legge designata dal presente regolamento per il solo fatto che le modalità da quella previste in relazione alla legittima differiscono dalle modalità vigenti nel foro".

³⁷ Il codice civile ceco del 1964, all'art. 469 elenca i casi di diseredazione: "The deceased may disinherit a descendant if: a) the descendant, acting contrary to good morals, did not provide the deceased with necessary assistance in disease, old age or other serious events; b) the descendant permanently fails to demonstrate a genuine concern about the deceased as a descendant should; c) the descendant was convicted of an intentional criminal offence and was given a prison sentence lasting at least one year; d) the descendant permanently leads a rampant lifestyle. The consequences of disinheritance shall also apply to the persons stated in section 473 subsection 2 if expressly stipulated by the deceased in the deed of disinheritance. The essential elements of the deed of disinheritance and its cancellation shall be governed accordingly by the provisions of section 476 and 480. The deed shall state the reason for the disinheritance".

In Irlanda il figlio può pretendere una parte dell'eredità del padre defunto qualora quest'ultimo abbia escluso il discendente dalla successione in violazione di un dovere morale.³⁸

In Olanda è stata notevolmente rafforzata la figura del coniuge superstite, poiché a esso sarà attribuito il patrimonio ereditario, mentre ai figli spetterà solo un credito che potrà essere riscosso soltanto in seguito alla morte del coniuge superstite; questo modello ci ricorda quello di alcuni Stati nordamericani.³⁹

In Francia la legittima assicura la solidarietà della famiglia ed ha da un lato un valore storico e simbolico e dall'altro forti implicazioni economiche per l'ordinamento francese, tanto che la possibilità di escludere i legittimari dalla successione rappresenterebbe “una terribile minaccia per il Paese”, così come disse il Guardasigilli francese al tempo della discussione in Parlamento della proposta di Regolamento.

La riserva francese costituisce “*la traduction juridique d'un devoir moral*”, e perciò la *Commission des Lois* nel 2009 invitò il governo a impegnarsi

³⁸ L'art. 117 del *Succession Act* irlandese del 1975 stabilisce che: “Where, on application by or on behalf of a child of a testator, the court is of opinion that the testator has failed in his moral duty to make proper provision for the child in accordance with his means, whether by his will or otherwise, the court may order that such provision shall be made for the child out of the estate as the court thinks just. The court shall consider the application from the point of view of a prudent and just parent, taking into account the position of each of the children of the testator and any other circumstances which the court may consider of assistance in arriving at a decision that will be as fair as possible to the child to whom the application relates and to the other children. An order under this section shall not affect the legal right of a surviving spouse or, if the surviving spouse is the mother or father of the child, any devise or bequest to the spouse or any share to which the spouse is entitled on intestacy. Rules of court shall provide for the conduct of proceedings under this section in a summary manner. The costs in the proceedings shall be at the discretion of the court. An order under this section shall not be made except on an application made within twelve months from the first taking out of representation of the deceased's estate”.

³⁹ In Usa la disciplina è statale. Secondo lo *Uniform probate Code*, adottato in un certo numero di Stati, la consistenza della quota di legittima del coniuge dipende dalla durata del matrimonio; solo la Louisiana riconosce anche ai figli un diritto alla quota di legittima; a partire dal 1990 solo i figli minori di ventitré anni e quelli portatori di un handicap psichico o fisico possono far valere il diritto ad una partecipazione minima all'eredità (Bill Gates ha potuto assegnare oltre il 90% del suo patrimonio a una fondazione, lasciando una piccola quota ai suoi figli).

affinché il testo definitivo del Regolamento non consentisse a un cittadino francese di eludere le norme a tutela dei legittimari stabilendo la propria residenza abituale in uno Stato in cui la successione necessaria non fosse prevista. In questo caso le autorità francesi non avrebbero potuto adottare l'istituto del *prelevement* per ristabilire i diritti degli eredi necessari né eccepire la contrarietà all'ordine pubblico nazionale.

Il Senato Italiano seguì quello francese, e nel parere sulla proposta di Regolamento si espresse anch'esso contrariamente all'articolo 27 della proposta di Regolamento.⁴⁰ Nel testo definitivo del Regolamento, infatti, non è stata inserita una previsione di uguale tenore all'articolo 35.⁴¹

⁴⁰ Legislatura 16sima- 14sima Commissione permanente – Resoconto sommario n. 71 del 2 dicembre 2009. Parere approvato dalla commissione sull'atto comunitario n. 48. “La Commissione, esaminato l'atto comunitario in titolo...considerato che, nella risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 6 novembre 2006, recante raccomandazioni alla Commissione sulle successioni e i testamenti, figurava un invito esplicito ad evitare che tramite la facoltà di scelta della legge applicabile siano frodati i principi fondamentali di assegnazione della legittima in favore dei congiunti più stretti stabiliti dalla legge applicabile alla successione a titolo oggettivo; considerato, infine, che la Commissione Affari europei dell'*Assemblée Nationale* francese, nel discutere il testo della suddetta proposta di regolamento, ha approvato un parere critico in riferimento all'articolo 27, paragrafo 2, sotto il profilo del rispetto del principio di proporzionalità. Ciò in quanto la proposta non deve condurre ad alterare le finalità perseguite attraverso la tutela dei legami familiari, circostanza che si verifica invece se non è fornita una protezione sufficiente dei meccanismi della riserva ereditaria che fissano, in ciascuna legislazione nazionale, l'estensione delle obbligazioni che collegano il testatore ai suoi parenti prossimi...formula parere contrario sulla formulazione dell'articolo 27 paragrafo 2 della proposta, auspicando di conseguenza una riconsiderazione dello stesso, per le ragioni di seguito esposte. L'articolo 27 paragrafo 1 prevede che l'applicazione di una norma della legge designata dal regolamento può essere esclusa solo qualora risulti incompatibile con l'ordine pubblico del foro. Per l'articolo 27 paragrafo 2 però non può essere considerata contraria all'ordine pubblico del foro l'applicazione di una norma della legge designata dal presente regolamento per il solo fatto che le modalità da quella previste in relazione alla legittima differiscono dalle modalità vigenti nel foro. Si tratta, a ben vedere, di una menzione espressa, ai fini della sua esclusione dalla categoria delle norme di ordine pubblico, della disciplina della quota di legittima spettante ai familiari stretti. Nell'ordinamento italiano, l'articolo 46 comma 2 della l. n. 218 del 1995, che regola il diritto internazionale privato, prescrive, in materia successoria, che la scelta di una legge da parte del cittadino italiano, al fine di regolare la sua successione, non pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte della persona della cui successione si tratta (coniuge, figli e ascendenti, secondo quanto disposto dagli articoli 536 ss. c.c.). il disposto dell'articolo 46 comma 2 della l. n. 218 del 1995 sembra configurare una norma di applicazione necessaria, ossia una di quelle norme italiane che operano come limite all'applicazione del diritto straniero eventualmente richiamato da una norma di conflitto. La tutela offerta da tale disposizione evidenzia un chiaro favore del legislatore italiano nei

confronti della ristretta cerchia familiare costituita dai legittimari. Conseguentemente, si deve evidenziare che la proposta di regolamento, in parte qua, diverge dalla normativa italiana. Questo, tuttavia, è un aspetto che potrebbe essere superato ove la norma fosse approvata e quindi, trattandosi di un regolamento, operasse il principio della prevalenza del diritto dell'Unione europea sul diritto degli Stati membri. Sennonché, appare perplessa la scelta di ricondurre l'argomento della quota di eredità spettante ai legittimari ad una disciplina che coinvolga l'emersione di soli profili di natura patrimoniale. In realtà, la regolamentazione di tale istituto, quand'anche ricompresa in molti ordinamenti nella parte relativa alla materia successoria, coinvolge direttamente aspetti caratterizzanti le misure inerenti il diritto di famiglia, e cioè: 1) la posizione dei legami familiari; 2) la rilevanza marginale della volontà degli individui; 3) la disciplina dei rapporti con disposizioni di ordine pubblico. Ma se così è, sembrano sussistere dubbi in merito al rispetto della base giuridica necessaria per disciplinare questo istituto, la cui connessione con il diritto di famiglia (che ha una disciplina esclusa, secondo l'articolo 67 paragrafo 5 secondo trattino del Trattato CE, dalle regole della codecisione), ancorché indiretta e mediata dalla disciplina dei "conflitti di legge", appare ragionevolmente sostenibile. Né la situazione sembra cambiare con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, considerato che l'articolo 81 paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prescrive che le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transazionali sono deliberate dal Consiglio all'unanimità, e non con la procedura di codecisione, assimilabile alla procedura legislativa ordinaria del nuovo Trattato. Conseguentemente, l'adozione di una misura del genere (e cioè si ripete, la non configurabilità delle norme che prevedono i diritti dei congiunti più stretti sulla legittima quale eccezione di ordine pubblico all'ingresso della legge straniera, prevista dall'articolo 27 paragrafo 2 della proposta) dovrebbe essere oggetto di un'attenta riconsiderazione, in quanto potrebbe non essere sufficiente l'applicazione delle regole della codecisione con voto a maggioranza qualificata in Consiglio".

⁴¹ L'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 650/2012 recita: "L'applicazione di una disposizione della legge di uno Stato designata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro dell'autorità giurisdizionale o di altra autorità competente che si occupa della successione".

Capitolo 3: Altre forme di anticipazione successoria: in particolare il *trust*

a) Atti *post mortem* e contratti *mortis causa*

La nozione di contratto *post mortem* è rigorosamente legata alla definizione di atto *mortis causa*.

Il confine tra atti *post mortem* validi e *mortis causa* invalidi alla luce del divieto dei patti successori è spesso vago e confuso.

Possiamo definire atti *post mortem* quelli in cui nella disposizione la morte non è la causa, ma è una semplice modalità accessoria.

Una parte della dottrina specifica ulteriormente la distinzione tra atti *trans mortem* e *post mortem*, identificando i presupposti degli atti *trans mortem* nell'uscita del bene dal patrimonio del beneficiante prima della sua morte, nella definitività dell'attribuzione del bene al beneficiario solo dopo la morte del disponente, e nella possibilità per il disponente, fino alla sua morte, di modificare l'assetto patrimoniale per rendere inoperabile il meccanismo realizzato.⁴² Rientrano in tale ipotesi il contratto a favore di terzo, l'assicurazione sulla vita a favore di terzo, la rendita vitalizia a favore di terzo, il vitalizio alimentare a favore di terzo, il negozio fiduciario, il mandato *post mortem*, le clausole di consolidazione nei contratti di società, il deposito bancario a favore di terzo, l'accollo.

In assenza del requisito della revocabilità, l'atto è valutato come *post mortem*. In questa categoria rientrano la donazione modale con adempimento dell'onere *post mortem*, la donazione *si praemoriar*, se si ammette la sua ammissibilità, e altre ipotesi residuali, come la comunione

⁴² M. IEVA, *I fenomeni c.d. parasuccessori*, in *Successioni e donazioni*, I, Padova, 1994, p. 53.

de residuo, la vendita di cosa altrui e l'opzione su quote societarie e azioni.⁴³

Il nostro ordinamento prevede e riconosce alcune fattispecie che tacitamente infrangono il divieto dei patti successori; ne è un esempio l'articolo 210 del codice civile, nella parte in cui stabilisce che oggetto della comunione convenzionale possono essere anche beni provenienti da successione.⁴⁴

La dottrina ha cercato una soluzione alternativa al testamento, al fine di tutelare l'autonomia privata, per lo più nel contratto con effetti decorrenti dalla morte di una delle parti. Molti autori si sono domandati quali potrebbero essere istituiti alternativi al testamento e se sia possibile realizzare il superamento del divieto dei patti successori.

Lo scopo è soddisfare adeguatamente l'oramai sempre più pressante richiesta di utilizzare strumenti più elastici, rispetto al testamento, per disciplinare la propria successione.⁴⁵ Con il passare degli anni si è sempre avvertita maggiormente la necessità di anticipare con atti tra vivi la regolazione della successione, senza aspettare la morte del disponente e la pubblicazione del testamento.

Si è osservato che al principio di questo bisogno c'è in parte il cambiamento della ricchezza da immobiliare a mobiliare, e in parte l'esigenza di una maggiore flessibilità che soltanto lo strumento contrattuale, a differenza dell'atto unilaterale, può dare.

Il mandato con prestazioni da eseguirsi dopo la morte del mandante pare

⁴³ **F. PENE VIDARI**, *Patti successori e contratti post mortem*, in *Rivista di diritto civile*, 2001, p. 9.

⁴⁴ L'articolo 210 del codice civile recita: "I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, modificare il regime della comunione legale dei beni purché i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell'articolo 161. I beni indicati alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 179 non possono essere compresi nella comunione convenzionale. Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all'amministrazione dei beni della comunione e all'uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale".

⁴⁵ **M.R. MARELLA**, *Il divieto dei patti successori e le alternative convenzionali al testamento*, in *Nuova giurisprudenza civile*, 1991, p. 91.

essere idoneo a surrogare il testamento.⁴⁶ Il mandato, ai sensi dell'articolo 1722 del codice civile, quarto comma, si estingue per morte del mandante, ma si pensa che tale disposizione sia derogabile per volontà delle parti. Si ricordi inoltre che il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi non si estingue per la morte del mandante, ai sensi dell'articolo 1723 del codice civile.

b) La sentenza della Corte di Cassazione n. 3602 del 1993: il “caso Beaumont”

Da una sentenza della Cassazione è emerso che il mandato *post mortem*, conferito anche nell'interesse del mandatario, pur contenendo l'autorizzazione del mandante a disporre senza limiti, non comporta successione del mandatario al mandante dopo la morte di costui, per i beni dei quali il mandatario non abbia previamente disposto.⁴⁷ In specie, Il marchese Luigi de Beaumont Bonelli, deceduto il 12 agosto 1972, istituì come erede universale la fondazione Nobel e nominò la moglie, Teresa Berger, usufruttuaria dei propri beni e il notaio Teseo Sirolli, esecutore testamentario. L'8 aprile 1975 morì anche la signora Berger, la quale aveva istituito erede universale la costituenda fondazione "Teresa e Luigi de Beaumont Bonelli per le ricerche sul cancro" e aveva nominato esecutore testamentario l'avvocato Alessandro Mete. Insorse una controversia a proposito dell'appartenenza all'eredità del marchese de Beaumont o a quella della moglie, del conto denominato "Delta", aperto dal primo in Svizzera presso la Banca Cantrade di Zurigo. L'avvocato Mete, dunque, convenne davanti al Tribunale di Roma il notaio Sirolli, la fondazione Nobel, la Banca Cantrade e Giuseppe Fornari, cessionario dei diritti ereditari pervenuti alla fondazione Nobel da Luigi Bonelli de Beaumont, per sentire dichiarare che

⁴⁶ F. GRADASSI, *Mandato post mortem*, in *Contratto e impresa*, 1990, p. 827.

⁴⁷ Cass., 25 marzo 1993, n. 3602, in *Foro italiano*, 1995, p. 1613.

il conto in questione era incluso nella massa ereditaria della signora Berger. Costituitisi in giudizio, la fondazione Nobel e il notaio Sirolli affermarono che avrebbero accettato le decisioni del giudice, mentre il signor Fornari si oppose all'accoglimento della pretesa, e con domanda riconvenzionale, chiese che si accertasse l'appartenenza del conto "Delta" al patrimonio del defunto marchese. Con la sentenza del 24 ottobre 1978, il Tribunale accolse la domanda principale e rigettò quella riconvenzionale in base alle seguenti considerazioni: il conto era intestato al marchese de Beaumont "con ogni più ampia facoltà di disposizione conferita, con mandato valevole anche *post mortem*, alla moglie dell'intestatario, Teresa Berger". E poiché l'intestazione di per sé non vale neanche come presunzione per la prova dell'appartenenza del conto a una persona determinata, doveva ritenersi che il conto rientrasse nel patrimonio della signora Berger e, quindi, in quello della fondazione che di questa era l'erede, in forza della dichiarazione contenuta nella lettera del 18 maggio 1975, con la quale l'avvocato Arangio Ruiz, procuratore *ad negotia* della fondazione Nobel, aveva fatto presente alla Banca Cantrade che la sua rappresentata non vantava alcun diritto sul conto in questione. A conferma di questa conclusione il Tribunale rilevò che il prezzo esiguo pagato dal signor Fornari per l'acquisto della fondazione Nobel dei beni dell'eredità del marchese de Beaumont poteva giustificarsi solo con l'esclusione dall'eredità dei cospicui valori depositati sul conto "Delta". Il signor Fornari propose impugnazione sostenendo che il Tribunale aveva erroneamente attribuito valore a fatti e circostanze irrilevanti e non aveva, invece, tenuto conto di elementi che, se considerati, avrebbero determinato una decisione diversa. La fondazione "de Beaumont Bonelli" e l'avvocato Mete resistettero al gravame, mentre restarono contumaci la fondazione Nobel, la Banca Cantrade e il notaio Sirolli. Con la sentenza del 28 novembre 1988, la Corte d'Appello di Roma ha estromesso dal processo l'avvocato Mete, a seguito dell'accettazione dell'eredità del marchese de Beaumont Bonelli da parte della costituita fondazione "Teresa e Luigi

Bonelli de Beaumont”, e in riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto che i valori depositati sul conto "Delta" appartenessero all'eredità del marchese de Beaumont e, quindi al signor Fornari, in cui favore ha autorizzato lo svincolo. La fondazione “Teresa e Luigi Bonelli de Beaumont” ha ricorso per Cassazione. Solo il signor Fornari ha resistito con un controricorso.

Il mandatario assume l’obbligo di eseguire l’incarico attribuitogli in seguito alla morte del mandante. La dottrina e la giurisprudenza hanno distinto tre diverse tipologie di mandato: il mandato *post mortem*, il mandato *post mortem exequendum* e il mandato *mortis causa*.

Il mandato *post mortem* conferito per testamento ovvero per mezzo di un negozio unilaterale non costituisce un vero contratto di mandato e perciò non può sorgere il problema di un eventuale uso alternativo al testamento. Il mandato *post mortem exequendum* è un normale contratto di mandato la cui esecuzione deve avvenire dopo la morte del mandante. Tale contratto non deve avere a oggetto il trasferimento di beni del mandante a terzi. Secondo la Cassazione “è valido il mandato *post mortem exequendum* di carattere patrimoniale conferito ed accettato durante la vita del mandante, quando l’incarico consista in atti di esecuzione materiale di un’attribuzione patrimoniale già perfezionata in vita dal mandante”.⁴⁸ Il mandato *mortis causa* è quello stipulato in vita dal mandante il cui fine è l’attribuzione di uno o più beni a causa di morte. Questo mandato è invalido giacché l’incarico di trasferire a terzi beni del mandante dopo la sua morte non può essere ordinato per contratto.

c) Le diverse forme di anticipazione successoria

Le disposizioni a favore di un terzo da eseguirsi dopo la morte dello

⁴⁸ Cass., 4 ottobre 1962, n. 2804, in *Foro italiano*, 1976, p. 49.

stipulante rappresentano forse la principale alternativa al testamento. Il codice civile prevede il contratto a favore di terzo con prestazione da eseguirsi dopo la morte dello stipulante, ai sensi dell'articolo 1412, l'assicurazione sulla vita a favore di terzo con nomina del beneficiario anche per testamento, *ex* articolo 1920 c.c., il contratto di rendita vitalizia a favore di terzo, ai sensi dell'articolo 1875 del codice civile e il deposito a favore di terzo, *ex* articolo 1773 c.c.

L'articolo 1412 del codice civile stabilisce che se la prestazione deve essere fatta al terzo dopo la morte dello stipulante, quest'ultimo può revocare il beneficio anche con una disposizione testamentaria, nonostante il terzo abbia dichiarato di volersene giovare, salvo che, in quest'ultimo caso, lo stipulante abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca. La stipulazione a favore del terzo è produttiva subito di effetti, com'è comprovato dal fatto che la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi muore prima dello stipulante, giacché solo quello che è stato già acquistato può essere trasferito per testamento. Varie volte la dottrina si è domandata quale fosse la natura giuridica dell'atto di revoca. Esso è stato valutato, potendo essere incluso anche in un testamento, un atto *mortis causa*, anche se c'è chi ha ritenuto che la revoca, poiché trova la propria fonte in un accordo, non possa essere un atto *inter vivos*.⁴⁹

In caso di assicurazione sulla vita a favore di terzo con designazione del beneficiario per testamento ai sensi dell'articolo 1920 c.c. la questione della natura dell'atto si è presentata non solo con riguardo alla revoca, ma anche per la designazione, considerato il disposto della norma. Anche in questo caso è sembrata primeggiare la tesi del conferimento indiretto *mortis causa*, ancorché il fatto abbia comunque un'origine contrattuale.

Anche la rendita vitalizia può essere costituita secondo lo schema del

⁴⁹ N. DI MAURO, *Patti successori, donazioni mortis causa e contratto a favore di terzo con prestazione da eseguirsi dopo la morte dello stipulante*, in *Giustizia civile*, 1991, p. 1791.

contratto a favore di terzo per espressa disposizione normativa, ai sensi dell'articolo 1875 del codice civile, cui si possono associare il vitalizio alimentare e il contratto atipico di mantenimento, entrambi a favore di terzo.⁵⁰ Il contratto di mantenimento può prevedere l'esecuzione di specifiche prestazioni dopo la morte di uno dei contraenti, e ciò è assolutamente legittimo nella misura in cui gli eredi delle parti succedano nella posizione contrattuale del contraente defunto. Si consideri il contratto in cui in conseguenza della vendita di un bene si acquista il diritto di mantenimento per tutta la vita, anche per l'ipotesi in cui chi ha comprato il bene muoia prima di chi ha diritto al mantenimento. In questo caso l'obbligo di mantenimento dovrebbe passare in capo agli eredi del defunto, quantunque si possa discutere sull'estinzione delle prestazioni che hanno carattere strettamente personale, come ad esempio l'assistenza domestica. Questo contratto è indubbiamente valido e non contrasta con il divieto dei patti successori. Il problema della validità degli accordi di mantenimento nasce invece nelle ipotesi in cui il compenso per l'assistenza data non è conferito subito, ma è costituito dalla promessa di una futura assegnazione successoria. Questi accordi sono nulli per violazione dell'articolo 458 del codice civile e investono la disposizione testamentaria poiché essa dà esecuzione a un patto successorio.⁵¹

Per quanto concerne il deposito a favore di terzo, se il depositante si riserva il diritto esclusivo alla restituzione e il terzo può avere quanto è stato depositato solo dopo la morte del depositante, ci si trova alla presenza di una fattispecie contraria al divieto dei patti successori previsto dal codice civile italiano.

Può dirsi che ora anche il *trust*, in seguito alla Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, rappresenta un'apprezzabile possibilità opzionale al testamento.

⁵⁰ **T. FORMICHELLI**, *L'efficacia post mortem dell'obbligazione alimentare (un contributo alla teoria del negozio post mortem)*, in *Rivista notarile*, 1987, p. 704.

⁵¹ **G. BONILINI**, *Il mantenimento post mortem del coniuge e del convivente more uxorio*, in *Rivista di diritto civile*, 1993, p. 239.

Tra diversi Paesi è in vigore la Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, sulla legge applicabile al *trust* e al suo riconoscimento; essa stabilisce norme uniformi che permettono di individuare la legge regolatrice dei *trust*, anche quelli testamentari, e ne ordina gli effetti negli Stati parti.⁵²

Il *trust* prevede la possibilità per una persona, il *settlor*, di destinare un bene singolo o un intero patrimonio alla realizzazione di uno scopo attraverso un rapporto di fiducia, tramite cui i beni sono assoggettati alla sorveglianza o alla gestione di un altro soggetto, chiamato *trustee*, a favore di un beneficiario o per un fine determinato. “Lo schema negoziale può essere arricchito da una serie di clausole volte a conferire al *settlor* alcune prerogative assai significative, quali, ad esempio, il potere di revocare liberamente la disposizione, di modificare i beneficiari o nominarli successivamente, di sostituire il *trustee* o di affiancargli un *protector* a cui conferire determinati diritti”.⁵³ Dallo sviluppo che l'istituto ha avuto nei sistemi di *common law*, dove è frequentemente impiegato per eludere i costi di amministrazione del patrimonio ereditario, si deduce che il *settlor*, avvalendosi del *trust* per fini successori, solitamente si riserva le prerogative suindicate.⁵⁴

L'istituto può essere impiegato dal *de cuius* per regolare la successione a titolo particolare o universale. I beneficiari del *trust* potrebbero anche non essere gli eredi legittimi, o solo alcuni di loro in concorso con terzi.

La Convenzione ha generato perplessità ed esitazioni, e inoltre difficoltà d'interpretazione e di coordinamento, poiché il legislatore italiano non ha

⁵² La Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 è entrata in vigore il 1° gennaio 1992, ed è stata a oggi ratificata da: Australia, Canada, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito, e ha aderito Malta. La ratifica italiana è avvenuta il 21 febbraio 1990. L'Italia ha ratificato la Convenzione celermente con l'auspicio che essa avrebbe potuto migliorare gli investimenti nel Paese. Vedi **A. GAMBARO**, *Il trust in Italia*, in Nuove leggi civili commentate, 1993, p. 1214.

⁵³ **V. PUTORTI**, *Morte del disponente e autonomia negoziale*, Milano, 2001, p. 235.

⁵⁴ **M. LUPOI**, *Introduzione ai trust*, Milano, 1994, p. 127.

inserito nell'ordinamento gli istituti idonei a riprodurre i tratti caratteristici dei *trust*.⁵⁵

Nel testo della Convenzione si è manifestato il delicato problema del ruolo che è stato dato all'autonomia privata.⁵⁶ La Convenzione prevede che, infatti, chi costituisce il *trust* ha la possibilità di determinare, ai sensi dell'articolo 6 della stessa, la legge applicabile.⁵⁷ In mancanza di scelta, *ex* articolo 7, si applica la legge dell'ordinamento che ha con il *trust* il collegamento più stretto.⁵⁸ La scelta di legge può essere fatta liberamente, non rilevando qualsiasi altro elemento d'internazionalità del rapporto o di un suo collegamento con essa.⁵⁹

Nel nostro ordinamento è stata inserita una disposizione, l'articolo 2645 *ter* del codice civile, che avrebbe dovuto risolvere la questione del c.d. *trust* interno.⁶⁰ Esso però, nè inserisce né consente quest'istituto nel nostro

⁵⁵ **G. CASSONI**, *Il trust anglosassone quale istituzione sconosciuta nel nostro ordinamento*, in *Giurisprudenza Italiana*, 1986, p. 753.

⁵⁶ **M. LUPOI**, *Trusts*, Milano, 1997, p. 434.

⁵⁷ L'articolo 6 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 recita: "Il trust è regolato dalla legge scelta dal disponente. La scelta deve essere espressa oppure risultare dalle disposizioni dell'atto che istituisce il trust o ne fornisce la prova, interpretate se necessario alla luce delle circostanze del caso. Qualora la legge scelta in applicazione al precedente comma non preveda l'istituto del trust o la categoria del trust in questione, tale scelta è senza effetto e verrà applicata la legge di cui all'articolo 7".

⁵⁸ L'articolo 7 della Convenzione dell'Aja del 1985 stabilisce: "Qualora non sia stata scelta alcuna legge, il trust sarà regolato dalla legge con la quale ha collegamenti più stretti. Per determinare la legge con la quale il trust ha collegamenti più stretti, si fa riferimento in particolare: a) al luogo di amministrazione del trust designato dal disponente; b) all'ubicazione dei beni in trust; c) alla residenza o domicilio del trustee; d) allo scopo del trust e al luogo ove esso deve essere utilizzato.

⁵⁹ **P. DE CESARI**, *Trattato di diritto privato dell'Unione europea, Persone e Famiglia, II*, Torino, 2008, p. 511.

⁶⁰ L'articolo 2645 *ter* del codice civile stabilisce: "Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo".

ordinamento, poiché la norma non disciplina gli atti, ma gli effetti e l'opponibilità ai terzi per la risoluzione della questione della trascrivibilità dei *trust*.⁶¹

d) La Corte di Cassazione francese e la sentenza n. 423 del 1996: la qualificazione del *trust*

È interessante analizzare una controversia portata dinanzi alla Corte di Cassazione francese, in cui fu fatto notare come la qualificazione del *trust* di disposizione *post mortem* come donazione o come legato può comportare rilevanti differenze d'applicazione, e consente di ottenere alcuni principi essenziali comuni con il nostro ordinamento.⁶²

In specie, una signora americana creò un *trust* indicando come *trustee* una banca. La donna stabilì che la banca avrebbe dovuto amministrare il capitale, dandole nel corso della sua vita solo le rendite da esso provenienti e, dopo la sua morte, avrebbe dovuto trasferire il capitale rimasto ad alcuni dei suoi nipoti da lei indicati a quella data, riservandosi però l'opportunità di cambiare tale indicazione. Alla sua morte due nipoti, aventi diritto alla quota di legittima ed estromesse dalla nomina di beneficiarie, esercitarono l'azione di riduzione del *trust*.⁶³

Nella sentenza di primo e di secondo grado il *trust* fu qualificato come legato e pertanto riducibile solo dopo le donazioni. Tale decisione fu motivata asserendo che vi era la possibilità per la beneficiante di modificare la nomina dei beneficiari, e ciò accadde più volte. Questa caratteristica è

⁶¹ G. PERONI, *La norma di cui all'articolo 2645 ter: nuovi spunti di riflessione in tema di trust*, in *Diritto commerciale internazionale*, 2006, p. 575.

⁶² Cass. francese, 20 febbraio 1996, n. 423, *La Semaine Juridique*, 1996, p. 233.

⁶³ Secondo l'ordinamento francese, applicabile perché la successione mobiliare della disponente si è aperta in Francia, le riduzioni si effettuano per prima cosa sulle donazioni cominciando dalla più antica alla più recente, poi, in secondo luogo, sui legati, che sono computati in blocco e non fa testo la data del testamento in cui sono stati disposti. Vedi V. TAGLIAFERRI, *Il divieto dei patti successori tra autonomia e ordine pubblico*, in *Notariato*, 2003, p. 433.

propria delle successioni *mortis causa* e riproduce la piena manifestazione della libertà testamentaria.

La Cassazione fece invece un'indagine più dettagliata, partendo dal giusto presupposto che il *trust*, a prescindere dal luogo di apertura della successione, era assoggettato alla legge americana, secondo la quale esso era assolutamente legittimo; la Cassazione, dunque, asserì che sarebbe stata indispensabile una visione più flessibile nell'identificazione del contratto voluto dalle parti, per poi applicare in modo esatto gli istituti successori.⁶⁴

La Cassazione di conseguenza stabilì che il *trust* era un istituto comprendente una disposizione *post mortem*.⁶⁵ A ragion di ciò la Suprema Corte rilevò come il vincolo di dare al *trustee* fosse indiscusso, e tale fosse anche la consistenza del capitale, poiché l'indeterminatezza riguardava solo l'indicazione dei beneficiari. La prerogativa di nominare i beneficiari era decisiva per la qualificazione dell'istituto, poiché, se i beneficiari fossero stati sicuri e prestabiliti fin dal principio, l'atto sarebbe stato qualificato come una donazione, e avrebbe preso data dalla costituzione, con la conseguenza che sarebbe stato il primo atto soggetto a riduzione. Il potere di nomina successiva che spettava al beneficiante, invece, scongiurò questa qualificazione perché così, fino al decesso, l'atto non sarebbe potuto essere perfezionato e avrebbe iniziato a produrre effetti dalla morte, come ultima delle donazioni.

⁶⁴ **M. BEHAR-TOUCHAIS** nella nota a sentenza Cass. 20 febbraio 1996, n. 423, *La Semaine Juridique*, 1996, p. 234, evidenzia come la Corte di Cassazione sia stata influenzata dalla Convenzione dell'Aja relativa alla legge applicabile al *trust* e al suo riconoscimento, sottoscritta ma non ancora ratificata dalla Francia. In particolare, l'articolo 15 è quello che richiama per il caso specifico: "La Convenzione non costituisce ostacolo all'applicazione delle disposizioni della legge designata dalle norme del foro sul conflitto di leggi quando con un atto volontario non si possa derogare ad esse", ossia quando si tratta di norme imperative, soprattutto in materia di devoluzione delle successioni, specialmente in materia di riserva. Precisamente, la riserva legittima è sufficientemente tutelata dalla possibilità di riduzione delle liberalità, eccedenti la disponibile, anche se risultano da un *trust*, senza bisogno di annullarlo.

⁶⁵ Nella legge francese non è consentita la donazione *mortis causa*, poiché vige come nel nostro ordinamento il divieto dei patti successori; dunque affinché il *trust* possa essere ammesso, deve creare effetti prima della morte del disponente. La riserva del potere di modifica non permette la qualifica dell'atto come *mortis causa*, ma solo come *post mortem*.

Il *trust* in questione non sarebbe potuto essere riconosciuto se fosse stato composto diversamente, poiché sarebbe stato qualificato come patto successorio istitutivo, irrevocabile, costituito per organizzare l'assetto dei beni dopo la morte. Il sottile margine tra i due atti è l'ordine pubblico, che si rivela nell'esigenza che l'*id quod superest* sia ordinato per testamento e che tale disposizione sia revocabile; nel *trust* il potere di revoca è la modifica del beneficiario. In caso contrario in Italia il *trust* sarebbe dichiarato nullo per violazione del divieto dei patti successori.

Il Parlamento europeo ha richiesto che il *trust* non rientri nel campo d'applicazione del Regolamento n. 650/2012, in considerazione del fatto che il regime riguardante la proprietà, ai sensi dell'articolo 345 TFUE, resta di competenza degli Stati membri.⁶⁶

Il considerando (13) del Regolamento, difatti, accoglie la richiesta del Parlamento europeo.⁶⁷

⁶⁶ L'articolo 345 TFUE recita: "I trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri".

⁶⁷ Il considerando (13) del Regolamento prevede: "Anche le questioni inerenti alla costituzione, al funzionamento e allo scioglimento di *trust* dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento, senza che ciò sia inteso come un'esclusione generale dei *trust*. In caso di costituzione di *trust* testamentari o legali in connessione con una successione legittima si dovrebbe applicare la legge applicabile alla successione in forza del presente Regolamento per quanto riguarda la devoluzione dei beni e la determinazione dei beneficiari".

PARTE II: I patti successori nel diritto internazionale privato italiano

Capitolo 1: Il divieto dei patti successori in Italia

I patti successori, come abbiamo già accennato in precedenza, possono essere istitutivi, dispositivi o rinunziativi.

I patti in questione, istitutivi, dispositivi o rinunziativi che siano, sono vietati nel nostro ordinamento e sono nulli. La nullità può essere eccepita da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d'ufficio, senza limiti temporali e senza possibilità di sanatoria o di conversione dell'accordo in un testamento, essendo quest'ultimo un negozio unilaterale e non un contratto.⁶⁸

I patti istitutivi sono atti *mortis causa* attraverso cui un promittente designa un erede o trasmette un legato prima della sua morte. Un tale negozio, oltre a riferirsi a beni d'incerta consistenza al momento della morte, l'*id quod superest*, comporterebbe la nascita di un vincolo per l'individuo; egli così non potrebbe più disporre liberamente della sua eredità; questa soluzione è intollerabile per il nostro ordinamento, che tutela pienamente la libertà testamentaria. Se invece la disposizione fosse revocabile unilateralmente, potrebbe considerarsi valida poiché accorderebbe tutela al disponente, che potrebbe veder mutate nel tempo le sue condizioni personali e di conseguenza decidere di organizzare diversamente l'assetto del suo patrimonio.

Un contratto, dunque, implica essenzialmente un'istituzione di erede quando tramite lo stesso un individuo si obbliga a disporre *mortis causa* in una certa

⁶⁸ L. GENGHINI, C. CARBONE, *Le successioni per causa di morte, I*, Verona, 2012, p. 40.

maniera. La disposizione è a causa di morte se si riferisce non a beni esistenti in quel momento nel patrimonio del disponente, ma all'*id quod superest*: in tal caso la morte è la causa del conferimento.⁶⁹ Siffatto accordo, immutabile per sua natura, costituisce un patto successorio.

Gli elementi che in maggior misura lo contraddistinguono, ossia la disposizione inerente all'*id quod superest* e l'irrevocabilità, si scontrano tra loro e con i principi fondamentali dell'ordinamento. L'*id quod superest*, elemento esposto ai più svariati cambiamenti durante la vita di chiunque, porta indeterminatezza sull'ammontare dei beni al momento della morte e, se legato all'inalterabilità contrattuale, non consente il legittimo esercizio della libertà testamentaria.⁷⁰

Il conflitto è perciò manifesto sia perché non si può ricusare la possibilità di modificare il proprio volere fino all'ultimo giorno della propria vita in seguito a mutamenti personali, sia perché non si può organizzare beni non definibili giacché non si può avere certezza sulla loro consistenza.

Se viceversa fosse consentita la revoca unilaterale, la disposizione dovrebbe essere ritenuta legittima: il maggior impedimento alla sua validità non è la forma contrattuale, bensì l'irrevocabilità che ne consegue.⁷¹ Il requisito della revocabilità è stato, d'altronde, costantemente qualificato dalla giurisprudenza una condizione necessaria per sottrarre un atto *post mortem* dall'ambito di applicazione del divieto dei patti successori.⁷²

I patti dispositivo o rinunziativi sono accordi *inter vivos* attraverso i quali un soggetto dispone o rinuncia a diritti di cui potrebbe beneficiare in seguito all'apertura di una successione non ancora avvenuta.

⁶⁹ **F. REALMONTE**, *Autonomia privata e successioni a causa di morte*, in *Confini attuali dell'autonomia privata*, Padova, 2001, p. 59. "...sono *tout court mortis causa* tutti gli atti con cui il disponente stabilisce l'attribuzione (in tutto o in parte) di quanto alla sua morte potrà residuare. A questa stregua nessuna alternativa convenzionale potrà prospettarsi per attribuzioni patrimoniali aventi ad oggetto l'*id quod superest* al momento della morte".

⁷⁰ **V. TAGLIAFERRI**, *Il divieto dei patti successori tra autonomia e ordine pubblico*, in *Notariato Ipsoa*, 2003, p. 432.

⁷¹ **G. CAPOZZI**, *Successioni e donazioni*, I, Milano, 2002, p. 27.

⁷² Cass. 22 luglio 1971, n. 2404, *Giustizia Civile*, 1971, p. 1536.

Nella disposizione e nella rinuncia su beni derivanti da una successione non ancora aperta, invece, non si può conoscere anticipatamente cosa accadrà a chi esegue la rinuncia, al futuro *de cuius*, o agli altri eredi in favore dei quali il legittimario compie la rinuncia. La situazione patrimoniale di chi è parte del patto successorio rinunciativo è una situazione in sviluppo continuo, poiché non si tratta dell'assetto di un patrimonio invariabile, di cui è possibile avere sicurezza e conoscenza.

In questo caso il divieto di tali patti in Italia non scaturisce dalla necessità di tutelare la libertà del testatore, come accade per il divieto dei patti istitutivi, bensì dalla necessità di tutelare “giovani inesperti e prodighi che, mal consigliati da persone di pochi scrupoli, potrebbero essere portati a dilapidare in anticipo le sostanze che avrebbero dovuto ereditare dai loro parenti”.⁷³

L'esigenza di assestare il patrimonio *post mortem*, nel nostro Paese, quando il *de cuius* è ancora in vita, non può assumere la forma di un contratto successorio fra il *de cuius* e gli eredi accondiscendenti a esser pretermessi.

In Italia, infatti, le uniche forme di deferimento riconosciute sono il testamento e la legge, e i contratti successori sono espressamente vietati, allo stesso modo delle rinunce anticipate alla successione o all'azione di riduzione.⁷⁴

L'articolo 458 del codice civile proibisce tutti i contratti che accordano o negano diritti su una successione che non è stata ancora aperta. Un

⁷³ **L. FERRI**, *Disposizioni generali sulle successioni*, Bologna-Roma, 1997, p. 99.

⁷⁴ **G. CAPOZZI**, *Successioni e donazioni*, I, Milano, 2002, p. 27. Per quanto riguarda i divieti di rinuncia, vedi **A. CICU**, *Le successioni*, Milano, 1947, p. 271: “Primo presupposto è che si abbia una lesione della quota di legittima...secondo presupposto è che il legittimario accetti l'eredità...L'azione di riduzione viene acquisita al momento dell'apertura della successione. Prima di questo momento non si può dire se ne esistano i presupposti. L'articolo 557 poi ribadisce espressamente l'inefficacia di una rinuncia espressa o tacita che il legittimario faccia in vita del donante, inefficacia rientrante nel divieto dei patti successori”. E **L. COVIELLO**, *Successione legittima e necessaria*, Milano, 1938, p. 375: “Trattandosi di un diritto successorio che non può sperimentarsi che dopo l'apertura della successione, è facile comprendere che vi si possa rinunciare solo dopo tale momento, non prima...”.

individuo può attribuire in vita un diritto sul suo patrimonio ad altre persone solo attraverso i requisiti di forma previsti dalla legge italiana, e quindi soltanto attraverso un testamento e non tramite un accordo.

È proprio il codice civile che all'articolo 457 stabilisce che l'eredità può essere trasmessa solo per legge o per testamento, e che quindi una successione può essere legale o testamentaria, senza la possibilità di essere regolata da istituti diversi, come un contratto. Quest'ultimo ricade nel divieto dei patti successori "se propria del *vinculum iuris* con esso creato sia stata la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti concernenti una successione non ancora aperta, se le cose o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione o debbano, comunque, essere compresi nella stessa, se il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte alla propria successione, privandosi così dello *ius poenitendi*, se l'acquirente abbia contrattato o stipulato come avente diritto alla successione stessa e se il convenuto trasferimento dal promittente al promissorio avrebbe dovuto aver luogo *mortis causa*, e cioè a titolo di eredità o di legato".⁷⁵

Le tradizionali giustificazioni addotte a tali divieti nel nostro ordinamento sembrano superate e anacronistiche, poiché si ha la sensazione che la visione paternalistica tra Stato e individuo sia stata oggi ampiamente superata.

Storicamente nei sistemi di matrice romanistica si riteneva fosse indispensabile che lo Stato proteggesse un soggetto dalle eventuali conseguenze negative che i suoi stessi atti potessero provocargli, privandolo così immotivatamente della possibilità di esercitare il diritto alla gestione autonoma del proprio patrimonio. Un'altra ragione del divieto era costituita dal fine d'impedire il ricorso delle grandi famiglie del tempo ai patti successori per preservare i loro ingenti patrimoni, che si erano formati

⁷⁵ Cass., 22 luglio 1971, *Foro It.*, 1972, 700-701.

attraverso accordi che concentravano l'eredità nelle mani di un solo erede e imponevano agli altri legittimari la rinuncia ai propri diritti.⁷⁶

Per lungo tempo si è dunque auspicato che il divieto dei patti successori nel nostro ordinamento potesse essere abrogato o quantomeno interpretato restrittivamente.

Nei trattati dell'Ottocento, per rendere evidente l'inadeguatezza del divieto anzidetto, era usuale riferirsi a situazioni come quella di una famiglia composta di un padre e tre figli, due dei quali si erano occupati per anni della coltivazione della terra insieme al genitore. L'altro invece, grazie anche ai sacrifici compiuti dai fratelli, aveva potuto studiare e intraprendere una carriera lavorativa che l'aveva portato ad affermarsi come medico a Parigi. Egli, in senso di gratitudine nei confronti dei fratelli, avrebbe voluto rinunciare alla quota che gli sarebbe spettata sull'eredità del padre nel momento in cui quest'ultimo fosse morto, e avrebbe voluto compiere la rinuncia mentre il padre era ancora in vita, per assicurare i fratelli sulle sorti future dell'eredità.⁷⁷

Nel nostro ordinamento sono vietati anche i testamenti congiuntivi, poiché rientrano nella categoria dei patti successori.

I principali elementi della discussione pertinente al testamento congiuntivo sono i seguenti: innanzitutto si è dibattuto su cosa debba intendersi per testamento congiuntivo. Si è esaminato principalmente se per potersi parlare di testamento congiuntivo sia sufficiente che vi siano due volontà riunite in un unico documento, o se debba esserci qualcosa in più.

Ai sensi dell'articolo 589 del codice civile italiano due o più persone non possono fare testamento nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo, né con disposizione reciproca.

⁷⁶ **A. PALAZZO**, *Istituti alternativi al testamento*, Napoli, 2003, p. 4. Vedi anche la nota *Les Pactes Successoraux* del Bureau permanent della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato, p. 222.

⁷⁷ **DALLOZ**, *Encyclopedie juridique, Succession, X*, Paris, 1998, p. 72.

L'articolo 589 del codice civile si riferisce non solo ai testamenti reciproci, giacché la fattispecie è già direttamente sanzionata dall'articolo 458, ma anche alle disposizioni ordinate in favore di un terzo. L'intesa tra i disponenti potrebbe anche consistere nel voler beneficiare la stessa persona oppure più soggetti attraverso la divisione dei beni; è evidente che disposizioni di tal genere, verosimilmente derivanti da un accordo, ricadono nel divieto dei testamenti congiuntivi, a completamento delle norme del codice civile italiano che vietano i patti successori dispositivi.

La violazione del divieto previsto all'articolo 589 del codice civile, secondo la prevalente opinione, determinerebbe la nullità del testamento per motivi di natura sostanziale, ossia per ragioni equiparabili a quelle sottostanti al divieto dei patti successori.⁷⁸ Una parte della dottrina è orientata all'applicazione della nullità sostanziale ai soli testamenti reciproci, poiché per quelli congiuntivi la nullità sarebbe piuttosto di natura formale.⁷⁹ Altra parte della dottrina ritiene invece che il divieto di cui all'articolo 589 del codice civile vada applicato indipendentemente della volontà del testatore, poiché la legge ha configurato il testamento come un atto unilaterale.⁸⁰

Rileva qui citare una sentenza di merito emanata dal Tribunale di Terni il 13 settembre 2007, con la quale i giudici hanno decretato che il principio della nullità di cui all'articolo 589 c.c. è unicamente di carattere formale e non

⁷⁸ **G. AZZARITI**, *Le successioni e le donazioni*, Napoli, 1990, p. 413.

⁷⁹ **P. MILITELLO**, *Il divieto dei testamenti collettivi agli effetti del diritto internazionale privato*, in *Rivista trimestrale del diritto e procedura civile*, 1965, p. 1113.

⁸⁰ **C. M. BIANCA**, *Le successioni testamentarie*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale*, Torino, 1983, p. 563. Il testamento è configurato dal legislatore come una dichiarazione unilaterale. Interpretando restrittivamente questa posizione dottrinale, il testamento sarebbe nullo, ogni qual volta esso sia caratterizzato da unicità documentale di più testamenti, anche se si dimostrasse che la congiunzione o la reciprocità siano state determinate da elementi puramente accidentali, senza che vi fosse, quindi, alcun accordo successorio. È di segno opposto a questa dottrina una decisione di merito (Tribunale di Terni, 13 settembre 2007) secondo la quale “la disposizione in esame non vieterebbe testamenti simultanei, quand'anche reciproci, dovendo l'eventuale nullità di siffatte disposizioni ai sensi dell'art.458 del codice civile, essere ricavata da ulteriori specifici elementi di prova”.

sostanziale, concernendo specificamente l'obbligo, nella redazione del testamento, di conformarsi alle norme limitative operanti in materia.

Ne deriva che l'articolo 589 del codice civile non vieta i testamenti simultanei, anche reciproci, cioè redatti su uno stesso foglio, ma distinti e separatamente firmati. In assenza di prove specifiche atte a documentare la creazione di un patto successorio sottostante, l'uguaglianza, la contestualità e la corrispondenza biunivoca dei testamenti, non permette di presumere in modo assoluto che gli stessi siano stati stilati in osservanza di un preciso *vinculum iuris*. In sostanza cioè, si asserisce che la nullità dei testamenti debba applicarsi solo quando possa essere venuta meno la probabilità di attribuire personalmente e con evidenza a un soggetto la volontà testamentaria così come risultante dall'atto, o quando non siano state osservate le rigide previsioni formali ordinate in materia testamentaria. L'affermazione per la quale ci si troverebbe dinanzi ad un patto successorio vietato, quindi, deve essere suffragata dalla presentazione di altre prove.⁸¹

Un testamento realizzato congiuntamente dovrebbe poter essere necessariamente revocato da tutti quelli che l'hanno prodotto per non confliggere con il principio di revocabilità, fondamentale nel nostro ordinamento come emerge palesemente dal tenore delle norme italiane sulle successioni, in forza del quale il testamento deve essere sempre revocabile dal disponente fino al momento del suo decesso, ai sensi dell'articolo 587 del codice civile.

La dottrina, dunque, si domanda da lungo tempo se i testamenti congiuntivi comportino un problema di forma oppure di sostanza, poiché nella prima ipotesi sarebbe ben meno complesso ammetterne la validità in considerazione del noto brocardo latino *locus regit actum*.⁸²

⁸¹ **P. PASQUALIS**, *Due testamenti uguali, reciproci, redatti in simultanea sul medesimo foglio, non integrano il divieto ex art. 589 c.c.*, in *Il Corriere del merito*, 2008, p. 310.

⁸² **E. CALO'**, *L'inarrestabile declino della cittadinanza altrui: il Regolamento (UE) n. 650/2012 del 4 luglio 2012*, in *Corriere Giuridico*, 2013, p. 8. **F. MOSCONI e C.**

Da una parte della dottrina è stato detto, ammettendo che i testamenti congiuntivi comportino solo un problema di tipo formale, che “caduto il motivo per cui le preleggi del 1865 avevano voluto tutelare fino all’estremo la libertà di disporre del testatore, e quindi avevano sottoposto al limite dell’ordine pubblico ogni disposizione testamentaria in cui la volontà del disponente potesse apparire condizionata in qualsiasi modo, si deve escludere che la semplice coesistenza in un medesimo documento delle disposizioni testamentarie di due o più persone possa impedire l’applicazione della legge successoria che ne prevede la validità”.⁸³

Altri importanti autori sostengono che “il testamento congiuntivo non è una forma ma piuttosto un possibile modo di essere delle varie forme previste per la redazione degli atti di ultima volontà”.⁸⁴

Ancora, altri sostengono che il testamento congiuntivo sia inquadrabile come un *tertium genus*, ossia come un istituto a sé stante e autonomo attraverso il quale è possibile predisporre la sorte del proprio patrimonio dopo la morte, non essendo contrastante con l’ordine pubblico nazionale in ragione del fatto che non sarebbero intaccate la facoltà di revoca dei testatori e la determinazione libera della loro volontà.⁸⁵

Riferendosi alla più recente dottrina, dunque, il fatto che due volontà siano contenute in un unico documento non è considerato sufficiente per potersi parlare di testamento vietato; a tal fine le volontà devono essere tra di loro anche connesse, perché altrimenti il testamento congiuntivo sarebbe una semplice riunione, documentale, di due testamenti individuali.

CAMPIGLIO ritengono che la Convenzione dell’Aja del 1961 sulla forma del testamento confermi tale soluzione, che considerano predominante.

⁸³ A. MIGLIAZZA, *Diritto internazionale privato e processuale*, in Enciclopedia Giuridica, Roma, 1993, p. 5.

⁸⁴ T. BALLARINO, *Forma degli atti e diritto internazionale privato*, Padova, 1970, p. 178.

⁸⁵ E. VITTA, *Diritto internazionale privato, III*, Torino, 1972, p. 159.

Il nesso tra le volontà quindi, è ritenuto un aspetto cruciale affinché si possa parlare di testamento congiuntivo ricadente nel divieto dell'articolo 589 del codice civile italiano, sia secondo la dottrina, che secondo la giurisprudenza. La dottrina si è, nondimeno, interrogata se sia possibile però riconoscere la presenza di tale vincolo tra le volontà testamentarie. Il punto di partenza è la volontà dei testatori: il testamento sarà congiuntivo se il nesso scaturisce dalla volontà congiunta di questi ultimi. Nella pratica però, una simile volontà spesso non è espressa o lampante, e per semplificarne la ricerca possono essere utili le regole d'interpretazione e le presunzioni legali.

Nei diritti particolari di alcune regioni spagnole, i c.d. diritti *forales*, troviamo alcuni ordinamenti in cui la correlazione tra le volontà non si presume, ma è richiesta da parte di entrambi i testatori, una volontà esplicita in tal senso; in altri ordinamenti invece, la corrispondenza si presume.

In Spagna una parte della dottrina sostiene che sia giusto presumere la corrispettività, poiché il fatto che due persone abbiano deciso di ordinare le loro successioni con un testamento congiuntivo porta ragionevolmente a ipotizzare che la loro intenzione è stata quella di far nascere una connessione tra le loro disposizioni. In tal modo il testamento congiuntivo diventa un negozio con il quale i soggetti possono regolare le loro successioni utilizzando un mezzo diverso dal testamento individuale. La dottrina, ciononostante, specifica che si tratta di un testamento e non di un patto successorio, poiché è vero che entrambi sono negozi *mortis causa* ed entrambi riguardano due soggetti, ma è anche innegabile che essi siano negozi differenti, poiché la posizione dei soggetti interessati non è la medesima in entrambi i casi. Nel testamento congiuntivo i due testatori ordinano la propria successione; invece nel contratto successorio, essendo quest'ultimo un accordo tra due soggetti attraverso il quale la successione di uno solo di essi è disposta a favore dell'altro, una sola parte regola la propria

successione, mentre l'altra non dispone nulla al riguardo, anche se potrà contrarre oneri in favore della prima.⁸⁶

Nel diritto tedesco il testamento comune è consentito solamente ai coniugi.⁸⁷ Se essi hanno disposto in modo tale da rendere facilmente supponibile che l'uno non avrebbe testato in un determinato modo in mancanza della disposizione dell'altro, l'inefficacia di una disposizione segue automaticamente alla nullità dell'altra. Si può presupporre che una disposizione non sarebbe stata ordinata in mancanza di quella dell'altro coniuge se essi dispongono benefici vicendevolmente, se un coniuge predispone per l'altro un'attribuzione gratuita, o, in caso di sopravvivenza del beneficiario, se è stata fatta una disposizione a favore di un parente o di una persona che abbia legami stretti con l'altro coniuge.

Nella pratica è spesso utilizzato il *Berliner Testament* attraverso cui i coniugi reciprocamente indicano l'altro come erede e stabiliscono contestualmente che alla morte del coniuge sopravvissuto l'intero patrimonio sarà devoluto ai figli della coppia o, in mancanza, ad altre persone. È evidente che il *Berliner Testament* necessita di un'azione di rinuncia da parte degli eredi necessari alla quota di riserva, sul patrimonio del defunto, alla quale avrebbero diritto.⁸⁸

In Francia i testamenti congiuntivi sono ammessi poiché “*la prohibition des testaments conjonctifs relève uniquement de la forme*”, e la motivazione di ciò dovrebbe ricercarsi nella previsione dell'istituto nell'ordinamento francese piuttosto che in una deroga a una disposizione proibitiva prevista dalla legge, come invece sarebbe più istintivo ipotizzare.⁸⁹

Autorevole dottrina ha asserito che “non si può certo reputare offeso l'ordine pubblico territoriale attribuendo valore al testamento congiuntivo

⁸⁶ **J. L. ARJONA GUAJARDO**, *Il testamento congiuntivo: proposte per introdurre una nuova forma di devoluzione nella successione per causa di morte*, in *Famiglia, Persone e Successioni*, 2011, p. 108.

⁸⁷ Il *Gemeinschaftliches Testament* previsto dal paragrafo 2265 del BGB.

⁸⁸ L'*Erbverzichtsvertrag* previsto dai paragrafi 2346 ss. del BGB.

⁸⁹ **M. REVILLARD**, *Droit international privé et communautaire*, Paris, 2001, p. 759.

fatto da stranieri, ai quali sia permesso di testare in tale forma secondo la loro legge nazionale. Piuttosto che ravvisare in questo un'offesa all'ordine pubblico territoriale, ci sembra invece che sia da reputarsi più consentaneo ai giusti principi, mantenere il rispetto e la libertà delle persone straniere che giovandosi della facoltà ad esse concessa dalla loro legge personale di manifestare la volontà nel medesimo atto l'una a vantaggio dell'altra, così abbiano testato”⁹⁰.

Il testamento congiuntivo stilato all'estero dunque, se si tratta d'istituto a sé e non di una mera dichiarazione congiunta, è compatibile con l'ordine pubblico internazionale, ma non con le norme successorie italiane. Queste ultime non prevedono tale istituto e racchiudono un divieto assoluto che non consentirebbe di disciplinare la fattispecie parimenti a quanto avviene negli altri Paesi stranieri.⁹¹

⁹⁰ **P. FIORE**, *Diritto internazionale privato, IV*, Torino, 1903, p. 254. L'A., riprendendo le parole di Marcadè, si domandava “si può mai supporre...che il legislatore francese abbia potuto intendere di permettere ai francesi di violare una sua disposizione proibitiva mediante un semplice viaggio in un Paese straniero?”.

⁹¹ **E. CALO'**, *Il diritto internazionale privato e dell'Unione europea nella prassi notarile, consolare e forense*, Milano, 2010, p. 304.

Capitolo 2: La disciplina delle successioni e dei patti successori nel diritto internazionale privato italiano, e le prospettive aperte dall'adozione del Regolamento (UE) n. 650/2012

Il diritto internazionale privato è l'insieme delle norme interne di uno Stato create al fine di regolare fattispecie che presentano elementi di estraneità rispetto al nostro ordinamento giuridico. Queste norme in Italia sono previste dalla legge 31 maggio 1995, n. 218: non sono norme di diritto materiale uniforme, bensì di conflitto, che attraverso i c.d. criteri di collegamento consentono all'interprete di stabilire a quale legge si debba rinviare per disciplinare una fattispecie che presenta elementi d'internazionalità. Gli articoli 46 e seguenti della suddetta legge si occupano del diritto applicabile alle successioni transfrontaliere.

Nelle norme italiane di diritto internazionale privato non si accenna ai patti successori. Le disposizioni normative di diritto internazionale privato italiane, prevedono solo due tipi di successione, quella testamentaria, regolata dal *de cuius* in vita attraverso il testamento, e quella legittima, che ha luogo in mancanza di testamento, o quando questo sia nullo, annullato, o nel caso in cui disponga solo per una parte dei beni.

In quest'ultimo caso l'articolo 46 della legge n. 218/95 stabilisce che l'intera successione sia disciplinata dal criterio di collegamento della c.d. *lex personae*, ossia dalla legge nazionale del defunto al momento della morte. Questa norma s'ispira al principio dell'universalità della giurisdizione, caratteristico dei sistemi di *civil law*, che valutano la successione come la prosecuzione della titolarità dell'intero patrimonio in capo agli eredi; sia i beni mobili sia gli immobili saranno regolati dalla stessa legge. Siffatto principio si basa sulla dottrina di Alberico da Rosate, di Saliceto e del Cujacio, e fu ripreso da Savigny intorno al 1850 e trapiantato nel codice civile italiano del 1865 da Mancini.

Al contrario, la maggior parte dei sistemi di *common law* utilizza il principio risalente all'epoca feudale della scissione della successione; quest'ultima sarà quindi regolata da due leggi differenti, quella nazionale del defunto per i beni mobili, e quella del luogo in cui si trova il bene, la c.d. *lex loci*, per il trasferimento *mortis causa* degli immobili.⁹²

Nessuno di questi due principi può considerarsi esauriente: il primo porta a disciplinare la situazione giuridica successoria in maniera poco attinente alla realtà nel caso in cui il defunto abbia avuto il centro dei suoi interessi in un territorio diverso da quello nazionale; il secondo invece può generare confusione e difficoltà di coordinamento fra più leggi diverse l'una dall'altra.⁹³

Gli articoli 47 e 48 della legge 31 maggio 1995, n. 218 dispongono con riguardo alla capacità di testare e alla forma del testamento quando la successione avviene tramite quest'ultimo, e prevedono che “la capacità di disporre per testamento, di modificarlo o di revocarlo è regolata dalla legge nazionale del disponente al momento del testamento, della modifica o della revoca” e che “il testamento è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge dello Stato nel quale il testatore ha disposto, ovvero dalla legge dello Stato di cui il testatore, al momento del testamento o della morte, era cittadino o dalla legge dello Stato in cui aveva il domicilio o la residenza”.

L'articolo 46 della legge n. 218/1995, prevede inoltre, al secondo comma, che il disponente attraverso una dichiarazione espressa in forma testamentaria possa decidere che la legge da applicare all'intera successione sia quella dello Stato in cui egli risiedeva con *animus manendi*, e quindi effettivamente e abitualmente, al momento della morte. Si tratta dell'istituto della *professio iuris*.

⁹² P. RESCIGNO, *Trattato breve delle successioni e donazioni, II*, Milano, 2010, p. 729.

⁹³ F. PREITE, *Trattato notarile. Atti notarili nel diritto comunitario e internazionale*, Torino, 2011, p. 152.

Se è necessario che la forma attraverso cui avviene la scelta sia quella prevista dalla norma, sarà ovvia conseguenza il non poter determinare la legge applicabile attraverso un patto successorio, anche nell'eventualità in cui quest'ultimo sia ammesso dalla legge di residenza del disponente. Appare chiaro, dunque, che le successioni in diritto internazionale privato possono essere regolate o dalla legge o dal testamento e che i patti successori, che ricadono nell'ambito applicativo della legge regolatrice delle successioni, sono dunque vietati. La *lex successionis* determina l'invalidità di suddetti patti, poiché questi sono vietati dalla legge italiana, giacché priverebbero il *de cuius* della libertà di gestire il proprio patrimonio fino al momento della morte.

Si ritiene opportuno approfondire brevemente l'istituto della *professio iuris*, chiarire quale portata abbia nel nostro ordinamento e, in seguito all'entrata in vigore del nuovo Regolamento, negli ordinamenti degli Stati membri dell'Unione europea.

La scelta di legge, come detto, non ha effetto se riguarda solo una parte della successione, né se al momento della morte il disponente non risiedeva più in quello Stato. Non rileva se la legge scelta ammetta la *professio iuris*, poiché "la volontà costituisce un elemento della norma di conflitto".⁹⁴

La scelta della legge applicabile è rilevante anche ai fini dell'applicazione del rinvio, disposto dall'articolo 13 della legge 31 maggio 1995, n. 218. Questa norma consente il rinvio operato dal giudice del Paese richiamato dalle norme di diritto internazionale privato italiane, alla legge di un altro Stato, se il diritto di tale Stato accetta il rinvio, o se rinvia a sua volta alla legge italiana. È esclusa la possibilità del rinvio in determinate ipotesi, ossia per quelle disposizioni che riguardano la forma degli atti, le obbligazioni extracontrattuali, quando la legge dichiara in ogni caso applicabile una convenzione internazionale, quando si rinvia a un ordinamento che prevede

⁹⁴ E. CALO', *La professio iuris straniera nel diritto internazionale privato italiano delle successioni*, in Studio 05.07.07.44/UE del Consiglio Nazionale del Notariato, 2005, p.2.

una disciplina meno favorevole per lo stabilimento della filiazione, e infine quando la persona ha compiuto la scelta di legge.

Attraverso la *professio iuris*, l'istituto del rinvio è quindi escluso, e sarà applicato solo il diritto materiale dell'ordinamento straniero scelto. Se invece la persona non determina preventivamente la legge applicabile alla sua successione, come dispone l'articolo 15, le norme dell'ordinamento al quale il giudice nazionale rinvierà devono essere applicate nella loro interezza e secondo i loro criteri d'interpretazione e d'applicazione nel tempo.

[Il rinvio è un istituto pensato più recentemente dal legislatore rispetto alla *professio iuris*: tra i due manca un coordinamento nella legge del 1995. Il legislatore ha ritenuto inutile che la persona, determinando la legge applicabile, potesse scegliere tra la sua legge nazionale e quella della sua residenza al momento della morte, giacché l'articolo 46 prevede che in mancanza di determinazione della legge, quella da applicare sia la c.d. *lex personae* del *de cuius* al momento della morte.

Ipotizziamo però che un cittadino inglese sia residente in Italia e il suo patrimonio sia costituito solo da immobili. In questo caso è indifferente che la persona in questione si avvalga o no della *professio iuris*: se decide di avvalersene la successione del suo patrimonio sarà regolata dalla legge italiana. Nel caso in cui decida di non avvalersene la legge italiana rinvierà all'ordinamento della sua legge nazionale, ossia l'ordinamento inglese, che andrà applicato nella sua interezza; la legge inglese prevede che in caso d'immobili siti all'estero sia la *lex loci* a disciplinarne la successione, di conseguenza sarà la legge italiana a essere applicata.

Ecco perché sarebbe stato utile che il legislatore, al tempo, avesse modificato le norme di diritto internazionale privato in modo tale da consentire a un individuo straniero, attraverso la *professio iuris*, di scegliere come applicabile o la legge della sua ultima residenza, o la sua legge nazionale.

In dottrina alcuni autori ritengono che la lacuna del testo legislativo non sia sufficiente a rendere inammissibile questa facoltà, poiché quando l'interprete italiano rinvia a un ordinamento straniero, quest'ultimo dev'essere considerato nella sua globalità, e ben facilmente può verificarsi che esso dia la possibilità al disponente, una volta effettuato il rinvio, di scegliere come applicabile la propria legge nazionale; “non vi è ragione per ritenere che una tale scelta non rientri nelle previsioni della norma di conflitto. Se la legge straniera è richiamata, e se nel richiamo sono incluse le sue norme di conflitto, debbono ritenersi comprese le fattispecie in cui il richiamo di un'altra legge sia fatto non dalla legge direttamente bensì dalla legge per tramite dell'autonomia dei privati”.]⁹⁵

L'articolo 46 della legge 31 maggio 1995, n. 218, al secondo comma, stabilisce inoltre che nell'ipotesi di successione di un cittadino italiano non potranno essere lesi i diritti spettanti ai legittimari, indicati nel nostro codice civile all'articolo 536, in seguito ad una scelta di legge che preveda norme meno favorevoli nei loro confronti o che non contempli l'istituto della successione necessaria presente nel nostro ordinamento.

La tutela a favore degli eredi necessari è apprestata salvo che essi al momento della morte del disponente risiedano fuori dall'Italia.

Il limite all'efficacia della legge scelta è stato previsto per tutelare gli eredi necessari residenti in Italia in seguito ad una scelta di legge finalizzata a pregiudicare i loro diritti; questa norma può però creare dubbi di legittimità costituzionale per violazione del principio d'eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione italiana, può generare incompatibilità con il principio di non discriminazione stabilito dall'articolo 18 TFUE e può compromettere il principio della libera circolazione delle persone nel territorio europeo fissato dall'articolo 26 TFUE.⁹⁶

⁹⁵ E. CALO', *La professio iuris straniera nel diritto internazionale privato italiano delle successioni*, in Studio 05.07.07.44/UE del Consiglio Nazionale del Notariato, 2005, p.3.

⁹⁶ L'articolo 3 della Costituzione italiana recita: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale

E' sorto il quesito se la riserva rappresenti un limite di ordine pubblico o una norma di applicazione necessaria.⁹⁷

Da autorevole dottrina è stato precisato che la questione principale non consiste nel decretare se la nozione di ordine pubblico vada identificata rifacendosi unicamente ai principi accolti formalmente dalle norme giuridiche italiane oppure se si possa far riferimento anche agli elementi che emergono “dalle relazioni internazionali o...da altri dati della vita sociale che non si siano formalmente tradotti in una norma giuridica dello Stato”.⁹⁸

Le norme di applicazione necessaria sono quelle ritenute indispensabili dall'ordinamento nazionale in ragione del loro oggetto o scopo. Esse devono essere sempre applicate dal giudice quando si trova a dover dirimere una controversia impiegando il diritto straniero. L'articolo 17 della legge n. 218 del 1995 precisa che “è fatta salva la prevalenza sulle disposizioni che seguono delle norme italiane che, in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera”. Il Regolamento Roma 1 sulla legge applicabile, riprendendo la definizione della Corte di Giustizia dell'Unione europea, le ha definite "disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da un Paese per la

e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. L'articolo 18 TFUE stabilisce: “Nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire regole volte a vietare tali discriminazioni”. L'articolo 26 TFUE prevede: “L'Unione adotta le misure destinate all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno, conformemente alle disposizioni pertinenti dei trattati. Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati. Il Consiglio, su proposta della Commissione, definisce gli orientamenti e le condizioni necessari per garantire un progresso equilibrato nell'insieme dei settori considerati”.

⁹⁷ **L. GENGHINI, C. CARBONE**, *Le successioni per causa di morte, II*, Verona, 2012, p. 1541.

⁹⁸ **P. MENGOZZI**, *Trattato di diritto privato, I, Premesse e disposizioni preliminari*, Torino, 1992, p. 340.

salvaguardia dei suoi interessi politici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l'applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo di applicazione, qualunque sia la legge applicabile".

La Cassazione recentemente ha specificato che "la Carta Costituzionale, all'articolo 42, non fa riferimento alcuno ai legittimari" pertanto "la quota riservata ai medesimi rappresenta un limite della successione legittima, ovvero delle disposizioni testamentarie, che il legislatore ordinario può modificare e anche sopprimere" cosicché "l'istituto non rientra tra quelli che costituiscono l'ordine pubblico cui si riferisce l'articolo 31 delle disposizioni sulla legge in generale".⁹⁹

La Suprema Corte non doveva necessariamente decretare che la quota di riserva non è un istituto costituzionalmente previsto e quindi imm modificabile, per consentire che le leggi di un Paese straniero potessero essere applicate in Italia. Sarebbe stato sufficiente riferirsi all'ordine pubblico internazionale così come definito dalla stessa Cassazione in precedenti sentenze, ossia "quale risultante dai principi comuni a molte nazioni di civiltà affine, intesi alla tutela di alcuni diritti fondamentali dell'uomo, spesso solennemente sanciti in dichiarazioni o convenzioni internazionali".¹⁰⁰

Ora, se in alcuni casi la quota di riserva non può essere pretesa neanche dai cittadini italiani, a maggior ragione ciò non può avvenire con i cittadini stranieri.

Consideriamo ad esempio l'ipotesi che un individuo risieda abitualmente in Inghilterra con la moglie e il primo figlio, mentre il secondogenito della coppia abiti in Italia: il padre, nel caso in cui scegliesse la legge inglese per regolare la propria successione, potrebbe facilmente diseredare il primogenito, ma non il figlio che si trova in Italia, in conseguenza del limite

⁹⁹ Cass. Civ. 24 giugno 1996, n. 5832, in *Studium Iuris*, 1996, 1059.

¹⁰⁰ Cass. 8 gennaio 1981, n. 189, *Giust. Civ.*, 1982, p. 281.

di applicazione necessaria posto dalle nostre leggi di diritto internazionale privato.

È difficile dunque ipotizzare che uno Stato che non disciplina l'istituto della successione necessaria si ponga in contrasto con le nostre norme costituzionali, giacché anche il cittadino italiano che si trasferisce altrove è privato della tutela apprestata dal nostro ordinamento nei riguardi di chi risiede abitualmente nel territorio italiano.

La dottrina maggioritaria ritiene che i patti successori debbano essere annoverati tra le successioni invece che tra i contratti, soluzione che appare ragionevole, se non altro per gli esiti negativi verso cui condurrebbe la tesi contrapposta. La dottrina e la giurisprudenza, inoltre, propendono per la conciliabilità di tali accordi con l'ordine pubblico internazionale.

L'ordine pubblico interviene straordinariamente per salvaguardare l'armonia interna dell'ordinamento del foro da turbamenti scaturenti dall'introduzione di valori diversi e contrastanti con i principi morali, economici, politici e sociali primari del Paese.

Le cause che hanno indotto il legislatore a prevedere il divieto dei patti successori non sono più attuali o in ogni caso hanno perduto il valore d'impedimenti d'ordine pubblico.¹⁰¹

Un'idea dell'ordine pubblico internazionale, compatibile con quello interno, sarebbe molto apprezzabile, anche perché come si è avuto modo di vedere, il divieto dei patti successori è impiegato dalla giurisprudenza con una flessibilità maggiore di quanto il testo di legge lascerebbe supporre.

Limpida dimostrazione in proposito, sono sia le nuove norme di diritto internazionale privato, che consentono di accogliere contratti conclusi in contrapposizione con tale divieto, sia alcune decisioni giurisprudenziali, che pongono la riflessione non più sul divieto in sé, quanto piuttosto sui metodi utili per ingannarlo.

¹⁰¹ **F. PENE VIDARI**, *Trust e divieto dei patti successori*, in *Rivista di diritto civile*, 2000, p. 881.

La giurisprudenza ha avuto sull'argomento un percorso incerto e tentennante nel tempo.

Il Tribunale di Bolzano, già l'8 marzo 1968, con una decisione di merito, ha sentenziato che il patto successorio, che è nullo secondo il nostro ordinamento e valido secondo quello germanico, non è tuttavia contrario all'ordine pubblico e al buon costume dello Stato italiano.

La Suprema Corte di Cassazione, però, attraverso una sentenza molto nota, ha in seguito smentito l'apertura del Tribunale di Bolzano, e ha considerato un patto successorio come contrario all'ordine pubblico, "ponendosi in contrasto con il principio fondamentale, e pertanto di ordine pubblico, nel nostro ordinamento, della piena libertà del testatore di disporre dei propri beni fino al momento della sua morte". Un patto successorio "è per definizione non suscettibile della conversione ex art. 1424 c.c. in un testamento, mediante la quale si realizzerebbe proprio lo scopo, vietato dall'ordinamento, di vincolare la volontà del testatore al rispetto d'impegni, concernenti la propria successione, assunti con terzi"¹⁰².

Nel diritto internazionale privato vige il principio secondo il quale uno Stato non può ammettere nel proprio ordinamento atti contrari all'ordine pubblico. Alla luce di questo principio, la suddetta sentenza della Cassazione comporterebbe conseguenze rilevanti, impedendo, di fatto, la possibilità per il nostro ordinamento giuridico di accogliere patti successori o istituti similari, quali il *trust*, conclusi all'estero.

La dottrina maggioritaria però ha evidenziato che il principio d'ordine pubblico richiamato dalle norme di diritto internazionale privato non sarebbe il c.d. ordine pubblico interno, ossia quell'insieme di norme fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, riguardanti principi etici e politici, la cui osservanza e attuazione è ritenuta fondamentale per l'esistenza di tale ordinamento, bensì sarebbe il c.d. ordine pubblico

¹⁰² Cass., 14 luglio 1983, n. 4827.

internazionale, ossia quell'insieme di principi universali comuni a nazioni di tradizione e cultura affini, volti alla tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, riconosciuti e tutelati da convenzioni internazionali e da carte costituzionali, che si pongono come limite all'efficacia interna nel nostro ordinamento di norme straniere.

Il divieto dei patti successori, inoltre, non può essere inserito senza qualche tentennamento nella categoria dei principi comunemente riconosciuti dalle nazioni civili, poiché in molti Stati europei tale divieto è stato mitigato o addirittura eliminato, ed è presente al momento solo in alcuni Paesi della nostra area geografica, tra cui la Francia, il Belgio, e naturalmente l'Italia.

A tal proposito lo Studio n. 2886 della Commissione Studi Civilistici del Consiglio Nazionale del Notariato approvato il 3 maggio 2000 in tema di patto successorio olandese tra conviventi, sostiene che soprattutto all'interno dell'ambito comunitario "sarebbe davvero arduo ipotizzare che le norme di altri Stati che disciplinano ipotesi di patti successori siano contrarie ai fondamenti della nostra civile convivenza". Sul punto si è espressa anche la Corte di Cassazione, confermando la predetta tesi e dichiarando non contrarie al c.d. ordine pubblico internazionale le norme di altri Stati che non prevedono la successione necessaria.¹⁰³

Il divieto dei patti successori, come si è già avuto modo di osservare, non è quindi operante ovunque; la Germania, la Spagna e la Francia, Paesi geograficamente e culturalmente vicini all'Italia, lo ignorano, o pur ammettendolo, prevedono ciononostante una disciplina dei patti successori, seppur limitata dai principi di ordine pubblico loro propri.¹⁰⁴

Tutto ciò non può che porsi a favore della conciliabilità di questi istituti con l'ordine pubblico internazionale, con la conseguente possibilità di poter stipulare tali pattuizioni in Italia.

¹⁰³ Cass., 24 giugno 1996, n. 5832, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 1997, 167.

¹⁰⁴ V. TAGLIAFERRI, *Il divieto dei patti successori fra autonomia e ordine pubblico*, in *Notariato*, 2003, p.434.

Lo stesso riconoscimento del *trust*, d'altronde, attraverso la partecipazione dell'Italia alla Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, rappresenta in questo senso un segno incontrovertibile. Con l'immissione, poi, nel nostro ordinamento della disciplina sul patto di famiglia la discussione è divenuta inconsistente, giacché il nostro ordinamento interno ormai ammette simili accordi, sia pure entro confini ben delineati.

Alla luce di queste analisi, è auspicabile che in un futuro prossimo, se non già oggi, si possano proteggere, attraverso i patti successori, determinate situazioni meritevoli di tutela, nel rispetto dei principi di ordine pubblico.

I patti successori sono dunque validi nel nostro ordinamento quando è stata richiamata una legge straniera che li ammette, non essendo contrari al c.d. ordine pubblico internazionale, cioè l'insieme dei principi universalmente riconosciuti dagli Stati civili della comunità internazionale.¹⁰⁵ Permane al momento l'insuperabile ostacolo della libertà testamentaria, che non può convivere con la bilateralità del patto successorio e con l'impossibilità unilaterale della sua modifica.

In conclusione occorre porre l'accento sul fatto che alcuni principi alla base del divieto dei patti successori non possono più essere considerati d'ordine pubblico e sono perciò sormontabili, come la tipicità delle forme di delazione e l'inalienabilità tramite accordo della successione; contrariamente sono più faticosamente accertabili, nei patti dispositivi, sia la sussistenza di una valida giustificazione del conferimento sia la determinabilità dell'oggetto.

Al considerando (24) della proposta di Regolamento, si affermava che, alla presenza di circostanze eccezionali, per ragioni d'interesse pubblico, gli organi giurisdizionali degli Stati membri avrebbero dovuto avere la

¹⁰⁵ L. GENGHINI, C. CARBONE, *Le successioni per causa di morte, II*, Verona, 2012, p. 1544.

possibilità di disapplicare la legge straniera qualora la sua applicazione in una precisa fattispecie fosse stata contraria all'ordine pubblico del foro.¹⁰⁶

Agli organi giurisdizionali, tuttavia, non sarebbe dovuto essere consentito di avvalersi dell'eccezione di ordine pubblico per disapplicare la legge di un altro Stato membro ovvero per rifiutare di riconoscere o eseguire la decisione, l'atto pubblico, la transazione giudiziale o il certificato successorio europeo emessi in un altro Stato membro, in violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare del suo articolo 21 che vieta qualsiasi forma di discriminazione.

Coerentemente, al considerando (34) si stabiliva che il Regolamento avrebbe dovuto rispettare i diritti fondamentali e osservare i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 21, che vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. Gli organi giurisdizionali degli Stati membri avrebbero dovuto applicare il Regolamento nel rispetto di tali diritti e principi. Ne derivava che, per esempio, non si sarebbe potuto asserire che un coniuge sopravvissuto non era in grado di ereditare dal consorte dello stesso sesso, a causa unicamente della contrarietà all'ordine pubblico internazionale.¹⁰⁷

Alle stesse conclusioni è giunto il legislatore comunitario, che nel considerando (58) del testo definitivo del Regolamento, asserisce che alla presenza di circostanze eccezionali, per ragioni d'interesse pubblico, gli

¹⁰⁶ L'articolo 27 della proposta di Regolamento sulle successioni transfrontaliere della Commissione del 2009, così dice al primo comma: "L'applicazione di una norma della legge designata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti incompatibile con l'ordine pubblico del foro".

¹⁰⁷ **E. CALO'**, *Matrimonio a la carte – Matrimoni, convivenze registrate e divorzi dopo l'intervento comunitario*, Milano, 2009, p. 120.

organi giurisdizionali e le altre autorità competenti in materia di successione degli Stati membri, devono poter disapplicare determinate disposizioni di una legge straniera qualora, in una precisa fattispecie, l'applicazione di tali disposizioni sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico dello Stato membro interessato. È specificato però, che agli organi giurisdizionali o alle altre autorità competenti non è consentito di avvalersi dell'eccezione di ordine pubblico per disapplicare la legge di un altro Stato membro, o per rifiutare di riconoscere o di accettare, o di eseguire una decisione, un atto pubblico o una transazione giudiziale, emessi in un altro Stato membro, qualora ciò avvenga in violazione dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Il considerando appena illustrato appare più ampio della norma del Regolamento, che regola l'ordine pubblico nelle successioni transfrontaliere, ossia l'articolo 35.¹⁰⁸

Nel concetto di ordine pubblico sono racchiusi indubbiamente anche i principi di ordine pubblico comunitario.¹⁰⁹ Si tratta di quei principi che formano la ragion d'essere dell'Unione europea e l'appartenenza a essa degli Stati. La prima dichiarazione della sussistenza dell'ordine pubblico comunitario è inclusa nella relazione di Giuliano e Lagarde sulla Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, ove si legge che l'ordine pubblico comunitario è “diventato parte integrante dell'ordine pubblico degli Stati membri della Comunità europea”.¹¹⁰ L'esistenza di questo limite è stata poi riconfermata negli

¹⁰⁸ L'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 650/2012 recita: “L'applicazione di una disposizione della legge di uno Stato designata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro dell'autorità giurisdizionale o di altra autorità competente che si occupa della successione”

¹⁰⁹ **P. BERTOLI**, *Corte di Giustizia, integrazione comunitaria e diritto internazionale privato e processuale*, Milano, 2005, p. 476.

¹¹⁰ **P. DE CESARI**, *Trattato di diritto privato dell'Unione europea, Persona e famiglia, II*, Torino, 2008, p. 505.

ultimi anni dalle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee, ora Corte di Giustizia dell'Unione europea.

I giudici nazionali dovrebbero dunque, d'ora in poi, considerare e utilizzare anche siffatti principi e valori di ordine pubblico nelle loro decisioni, al pari dell'uguaglianza di trattamento dei cittadini degli Stati membri, dei diritti che si riferiscono alle libertà comunitarie e dei diritti fondamentali della persona umana.

Capitolo 3: Evoluzione della giurisprudenza e novità legislative in Italia con l'introduzione del c.d. patto di famiglia

La giurisprudenza italiana in materia di patti successori nell'ultimo decennio è assai modesta, ma è evidente che si assiste a un affievolimento del rigore che connota il divieto. Nonostante sia indubbio che una riforma compiuta della disciplina dei patti successori possa provenire solo dal legislatore, ciò non toglie il rilevante contributo che l'attività interpretativa dei giudici sta apportando all'apertura di nuove letture di norme che, secondo il parere della dottrina maggioritaria, sono divenute, sotto molti aspetti, inopportune.

La Cassazione in una sua pronuncia ha evidenziato l'esistenza di un patto successorio, contrario all'art 458 c.c. e dunque vietato, nell'ipotesi in cui due soggetti acquistino in comune la proprietà di un immobile e concordino che al momento della morte di uno tra i due la quota di quest'ultimo divenga proprietà del sopravvissuto.¹¹¹ Rinaldina Paoletti, Maria Luisa e Luciano Bartolucci avevano convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Pesaro Maria Profili, esponendo che il 2 marzo 1918 Pierfrancesco Liberati e la moglie Maria Bucarelli avevano acquistato con rogito un fabbricato a uso abitativo a Pergola, pattuendo contestualmente che quello dei coniugi che fosse sopravvissuto all'altro, avrebbe conseguito l'intera proprietà dell'immobile acquistato in comunione. In seguito, con testamento redatto il 30 settembre 1957, il signor Liberati aveva nominato suo erede il nipote Giuseppe Bartolucci, ma, essendo egli testatore premorto alla moglie, quest'ultima aveva acquistato l'intera proprietà dello stabile in forza della pattuizione sopra menzionata. La signora Bucarelli, intendendo quindi beneficiare la domestica Maria Profili per i servizi e l'assistenza prestatele

¹¹¹ Cass., 18 agosto 1986, n. 5079, *Massime di Giurisprudenza Italiana*, 1986.

per lunghi anni, con testamento redatto il 1° dicembre 1960, aveva designato la stessa Profili quale erede generale di ogni suo bene, conferendo peraltro in legato al nipote Giuseppe Bartolucci l'appartamento posto al primo piano e un accessorio al pian terreno dell'immobile in questione, avendo in precedenza venduto alla Profili la restante parte del fabbricato. Era accaduto invece che, premorto nell'anno 1961 Giuseppe Bartolucci a Maria Bucarelli, la signora Profili avesse indebitamente preteso la devoluzione a se stessa anche del primo piano dell'immobile anzidetto, presentando la relativa denuncia di successione il 4 marzo 1964, deducendo la qualifica di erede universale riconosciuta con il testamento della signora Bucarelli. Ciò premesso, gli attori avevano chiesto che fosse dichiarata vietata la disposizione contenuta nel rogito del 1968, poiché costituiva patto successorio, e dunque che fosse dichiarata nulla.

Ancora: la Cassazione in un'altra sentenza ha sostenuto che il contratto, con cui un soggetto attribuisce ancora in vita un proprio diritto con effetti decorrenti dalla data della sua morte ad altro soggetto, da origine a una disposizione successoria, e dunque a un atto per causa di morte e non connesso alla morte, poiché produce effetti che discendono dal decesso dell'individuo.¹¹²

È opportuno qui precisare la distinzione tra atto a causa di morte e atto connesso alla morte, giacché il primo ha la funzione di regolare la successione di un soggetto dopo la sua morte, il secondo dipende dalla morte di un soggetto ma non nasce e non trova la sua causa in essa. Come abbiamo già avuto modo di specificare, l'unico atto *mortis causa* valido nel nostro ordinamento è il testamento. Una parte della dottrina sostiene che il patto successorio, poiché produce effetti nei confronti di terzi, preclude per il disponente la possibilità di mutare volontà e da ciò deriverebbe la nullità di tale accordo. Tale contratto ben potrebbe dunque essere considerato

¹¹² Cass., 24 aprile 1987, n. 4053, in *Rivista Notarile*, 1987, p. 582.

valido nell'ipotesi in cui presenti il carattere della revocabilità. La dottrina maggioritaria al contrario asserisce che l'unico strumento *mortis causa* previsto dalla legge sia il testamento, e un atto a causa di morte, diverso da quest'ultimo, a prescindere dalla sua natura revocabile o no, debba essere considerato invalido, perché il legislatore così ha disposto all'articolo 457 del codice civile, probabilmente ispirato da sentimenti di "riprovazione sociale" nei confronti di qualsiasi contratto "sulla morte propria o altrui".¹¹³ In un'altra sua pronuncia la Cassazione identifica come patto successorio quel contratto attraverso il quale un individuo deposita una somma di denaro presso un'altra persona, che assume l'impegno, al momento della morte del disponente, di restituire detta somma a un terzo che ha preso parte al contratto. La Cassazione specifica che quest'accordo non è un contratto a favore di terzi da eseguirsi dopo la morte dello stipulante, poiché il terzo ha preso parte alla conclusione del contratto e lo stipulante si è obbligato a non modificare la disposizione in favore del terzo.¹¹⁴

Le ultime due sentenze citate pongono l'accento su un dato rilevante, ossia che la Cassazione nell'esaminare i suddetti casi, ha dato maggiore attenzione alla sostanza degli atti piuttosto che alla loro forma, ignorando la costruzione giuridica delle fattispecie considerate. La Suprema Corte ha stabilito che qualora un contratto abbia come causale la morte di una delle parti deve ritenersi nullo per violazione dell'art. 458 c.c.¹¹⁵

L'orientamento della Cassazione appena esposto, come detto, è in tempi recenti divenuto meno severo. Basti qui citare la sentenza in cui la Suprema Corte ha statuito che l'attribuzione di un diritto a un beneficiario, acquistato per mezzo di un'assicurazione sulla vita in suo favore, non integra l'ipotesi di un contratto a causa di morte, poiché non vi è la volontà dell'assicurato di

¹¹³ L. GENGHINI, C. CARBONE, *Le successioni per causa di morte*, I, Verona, 2012, p. 54.

¹¹⁴ Cass., 17 agosto 1990, n. 8335, in *Giust. Civ.*, 1991, 953.

¹¹⁵ F. PENE VIDARI, *Patti successorii e contratti post mortem*, in *Rivista di Diritto Civile*, 2001, p. 6.

trasmettere agli eredi un bene che potrebbe far parte del proprio patrimonio.¹¹⁶ Il 5 marzo 1988 morì Massimiliano De Virgilio, che aveva stipulato una polizza assicurativa nella quale era previsto che per la sua morte sarebbe stato corrisposto l'indennizzo di lire 25.000.000 ai suoi "eredi testamentari o legittimi, nonché al coniuge non legalmente separato, in parti uguali tra di loro". Con distinti rogiti notarili Liliana Pellicetti, Pasquale e Danilo De Virgilio, rispettivamente madre, padre e fratello di Massimiliano, rinunciarono all'eredità; Giovanni De Virgilio invece, fratello di Massimiliano, accettò l'eredità. Con citazione del 1° febbraio 1990 tutti i menzionati congiunti di Massimiliano convennero in giudizio la società assicuratrice "CIDAS", alla quale poi subentrò la società per azioni "Polaris assicurazioni", chiedendo la corresponsione dell'indennizzo. Il Tribunale di Roma condannò la società assicuratrice al pagamento della somma sopra indicata a favore di Giovanni De Virgilio. Su impugnazione della società la Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 23 giugno 1994, in riforma di quella del Tribunale, respinse la domanda proposta dagli attori, affermando che quelli che avevano rinunciato all'eredità erano privi di legittimazione attiva in quanto al momento della citazione non rivestivano, a causa della già intervenuta rinuncia, la qualità di eredi di Massimiliano, e che il diritto di Giovanni De Virgilio si era prescritto perché era stato richiesto con la citazione, la quale era successiva al termine di prescrizione di un anno, previsto dall'articolo 2952 c.c. e decorrente dalla morte dell'assicurato; la Corte d'Appello affermò inoltre che non costituivano atti interruttivi della prescrizione, né la lettera del 5 febbraio 1989, inviata dal difensore di Danilo De Virgilio alla società assicuratrice, perché Danilo a tale data, in quanto aveva già rinunciato all'eredità, non era legittimato all'esercizio del diritto, né la lettera del 7 marzo 1990, inviata dall'ISVAP a detto difensore, perché essa era successiva al decorso del riportato termine di prescrizione e

¹¹⁶ Cass., 14 maggio 1996, n. 4484, in *Riv. Not.*, 1996, 1490..

inoltre non concretava riconoscimento del diritto.

E ancora la Cassazione ha ritenuto che la clausola della polizza assicurativa contro gli infortuni, che sancisce il divieto di trasferire agli eredi dell'assicurato l'indennità per invalidità permanente non ancora liquidata o offerta alla morte dell'invalido, non possa essere qualificata come patto successorio poiché non conferisce a terzi anticipatamente beni o diritti, parti dell'asse ereditario dell'assicurato, e non dispone o rinuncia a diritti che potrebbero derivare da una successione. La clausola indica solo il momento finale della validità della polizza e l'estinzione dell'obbligazione contratta dall'assicurato.¹¹⁷ Piero De Bernardi, il 7 aprile 1977, premesso di aver stipulato due polizze di assicurazione contro gli infortuni con le società "Unione Subalpina di Assicurazioni" e "Compagnie Riunite di Assicurazioni", ha convenuto queste ultime davanti al Tribunale di Busto Arsizio per ottenere a titolo d'indennizzo la somma di lire 10.550.500 o quella eventualmente maggiore o minore che sarebbe risultata nel corso della causa. Ha dedotto, a sostegno delle domande, che il 19 maggio 1975, mentre viaggiava in macchina sull'autostrada A1, nel tratto compreso tra i caselli di Fiorenzuola d'Arda e Piacenza Sud, aveva avuto un incidente per cause imprecisate, riportando gravi lesioni. Le società convenute hanno resistito alla domanda eccependo, fra l'altro, la non operatività dei contratti. Per la morte dell'attore, il giudizio è stato proseguito dagli eredi, ma il tribunale adito ha rigettato la domanda ritenendo non provata la sussistenza di un infortunio indennizzabile. Su impugnazione degli eredi Aldo, Anna Lisa ed Enrica De Bernardi, la Corte d'Appello di Milano è pervenuta a diverse conclusioni condannando le due società di assicurazione a pagare, pro quota, la somma di lire 21.170.000 comprensiva della rivalutazione monetaria. Detta Corte, premesso che l'incidente stradale rientrava fra gli infortuni indennizzabili, ha osservato, fra l'altro, che era da respingere

¹¹⁷ Cass., 23 aprile 1992, n. 4912, in *Giust. Civ.*, 1993, 727.

l'eccezione di non trasmissibilità del credito dell'assicurato ai relativi eredi, perché la clausola n. 14 della polizza, che la sanciva, doveva considerarsi nulla per assoluto contrasto con la norma imperativa dell'articolo 458 c.c. che fissa il divieto dei patti successori. Per la cassazione di tale sentenza, depositata l'11 aprile 1988, hanno proposto ricorso, con unico atto, la società per azioni "Unione Subalpina di Assicurazioni" e la società per azioni "Compagnie Riunite di Assicurazioni". Gli eredi De Bernardi hanno resistito con controricorso.

In una sentenza molto recente la Cassazione ha considerato lecita l'ipotesi in cui un figlio naturale, il cui rapporto di filiazione con il defunto non sia stato ancora verificato, rinuncia dietro corrispettivo a diritti su una successione già aperta, che gli spetterebbero in conseguenza dell'accertamento positivo del suo *status*. La Corte ha motivato tale scelta spiegando che nonostante la rinuncia avvenga ancor prima della verifica del rapporto tra il disponente e il beneficiario, in caso di sopravvenienza di figli le disposizioni testamentarie sono revocate di diritto sin dall'apertura della successione, cosicché il figlio naturale, non ancora accertato come tale, potrebbe da quel momento avere disposizione dei suoi diritti successori.¹¹⁸

Autorevoli correnti dottrinali auspicavano da molto tempo una modifica della disciplina dei patti successori, ponendo l'accento sull'anacronismo del solo testamento come mezzo di trasferimento dei propri averi.¹¹⁹

Qualificati esponenti della dottrina, difatti, avevano ricercato possibilità alternative al testamento, in grado di consentire una sistemazione anticipata dell'asse ereditario. Essi, analizzando le norme che prevedono il divieto dei patti successori, avevano cercato validi modi per porre in essere atti che non lo violassero e che quindi potessero essere inseriti all'interno dei c.d.

¹¹⁸ Cass., 1° marzo 2011, n. 5037, in *Foro It.*, 2011, 2776.

¹¹⁹ S. RODOTÀ, *Ipotesi sul diritto privato*, Il diritto privato nella società moderna, Bologna, 1971, p. 13.

fenomeni parasuccessori o transmorte, anziché tra le disposizioni *mortis causa* o tra i patti successori *inter vivos*.¹²⁰

Una parte rilevante della dottrina aveva inoltre deplorato il divieto dei patti successori in base alla sua scarsa praticità dal punto di vista economico, giacché il testamento, proprio a causa della sua revocabilità, non prestava tutela alla stabilità dell'assetto patrimoniale; contrariamente i conferimenti con efficacia dopo la morte erano spesso utilizzati dagli individui per eseguire investimenti, opportuni a ottimizzare i beni successori, che non sarebbero altrimenti stati stimolati.

Il 7 dicembre 1994 la Commissione europea inviò una raccomandazione agli Stati membri con lo scopo di porre in evidenza e di eliminare le cause del mancato progresso economico delle piccole e medie imprese. La Commissione esaminò che il dieci per cento dei fallimenti di queste imprese, per lo più a carattere familiare, era dovuto alle difficoltà che esse incontravano nella fase successoria, in seguito alla morte del proprietario. Le cause inquadrate dalla Commissione erano state per lo più le insufficienze delle legislazioni degli Stati membri in materia societaria, successoria e fiscale.¹²¹

La raccomandazione della Commissione poneva l'accento sull'obiettivo di agevolare la successione dell'impresa, e invitava gli Stati membri “a rimuovere gli ostacoli che possono derivare da talune disposizioni del diritto di famiglia o del diritto di successione: ad esempio la cessione tra coniugi dovrebbe essere consentita, il divieto di patti sulla futura successione dovrebbe essere attenuato e la riserva in natura esistente in taluni Paesi potrebbe essere trasformata in riserva in valore”.

¹²⁰ R. NICOLÒ, *Attribuzioni patrimoniali post mortem e mortis causa*, in Vita notarile, 1971, p. 147.

¹²¹ E. CALO', *Piccole e medie imprese: cavallo di Troia di un diritto comunitario delle successioni?*, in Nuova giurisprudenza civile e commerciale, 1997, p. 217.

Vi era stata fino a quel momento un'insufficiente considerazione della funzione esercitata dalle norme sulle successioni nei riguardi degli investimenti e dello sviluppo.¹²²

Il *Rapport final du groupe d'experts sur la transmission des petites e moyennes entreprises* della Commissione europea del maggio 2002, non indicò la preparazione di riforme legislative sul tema, e ci si chiede come mai ciò non avvenne, se in seguito ad una valutazione di non necessità della riforma o se in considerazione che ciò non rientrasse nella competenza dell'Unione europea. La seconda possibilità è stata in seguito smentita con l'introduzione nel panorama comunitario del Regolamento sulle successioni transfrontaliere.

La concentrazione della proprietà nell'ambito di una stessa famiglia può costituire un limite allo sviluppo economico della società. Una parte qualificata della dottrina aveva affermato che una legge successoria restrittiva poteva limitare la capacità d'investimento delle aziende, e aveva osservato che la portata restrittiva della legge successoria era minore negli ordinamenti di *common law* rispetto a quelli di *civil law*, giacché nei primi era possibile decidere di trasferire i propri averi a un solo figlio, indipendentemente dalla presenza del coniuge o di altri eredi.

La dottrina appena citata si era basata sulla tesi dei *legal origins*, secondo la quale gli Stati di *common law* divergono nell'ambito economico da quelli di *civil law*, giacché le origini dei primi sarebbero collegate a un incremento maggiore dei mercati, e le disuguaglianze tra gli anzidetti ordinamenti sarebbero il corollario di altre diversità istituzionali, date dalla maggior protezione che i governi di *common law* accordano alla proprietà, attraverso una regolamentazione minore.¹²³ Inoltre negli ordinamenti di *common law*

¹²² A. ELLUL, M. PAGANO, F. PANUNZI, *Inheritance law and investment in family firms*, 2009, Studio reperibile al sito <http://ssrn.com/abstract>.

¹²³ La tesi dei *legal origins* è opera di un gruppo noto con l'acronimo LLSV o LLs, formato da R. La Porta, F. Lopez de Silanes, A. Shleifer e R. W. Vishny. Vedi anche R.

vi sarebbe sia un'indipendenza maggiore dei giudici, che permetterebbe al governo di influenzare meno i mercati, sia un adattamento più opportuno della giurisprudenza ai casi contingenti.¹²⁴

Allo stato attuale, la disputa tra i fautori della differenza tra ordinamenti di *common law* e di *civil law* basata sulla tesi dei *legal origins*, sembra essere diventata superflua, in seguito alla crisi dei *subprime* che ha gettato l'intera comunità internazionale nello sconforto.¹²⁵

In Italia una manifestazione forte e tragica del problema delle successioni nelle piccole e medie imprese si ebbe con riguardo alla FIAT.

Lo Statuto della società Giovanni Agnelli & C. s.a.p.a., disponeva che le azioni ereditate da soggetti diversi dai discendenti di sangue del *de cuius*, dovevano essere offerte in opzione a questi ultimi. Ciò concorse a trasformare la società in accomandita per azioni in una fondazione di famiglia.¹²⁶

La disciplina delle successioni ora vigente nel nostro ordinamento, che nonostante l'adozione del Regolamento (UE) n. 650/2012 continua a essere applicata ogni qual volta una situazione non presenti elementi d'internazionalità, appare diretta a salvaguardare il passaggio della ricchezza all'interno della famiglia e non sembra proteggere l'individuo secondo i principi espressi dagli articoli 2 e 3 della Costituzione.¹²⁷

Come riscontro alle richieste della Commissione, la legge italiana n. 55 del 2006 ha introdotto nel codice civile l'articolo 768 *bis*, che disciplina il c.d. patto di famiglia. L'articolo 768 *bis* del codice civile stabilisce: "E' patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie,

MICHAELS, *Comparative law by numbers? Legal origins thesis, doing business reports, and the silence of traditional comparative law*, 2009.

¹²⁴ **D. KLERMAN, P. G. MAHONEY**, *Legal Origin?*, 2007, p. 3.

¹²⁵ **E. CALO'**, *Il progetto di Regolamento UE sulla legge applicabile alle successioni*, in *Notariato*, 2010, p. 583.

¹²⁶ **E. CALO'**, *Dal probate al family trust*, Milano, 1996, p. 119.

¹²⁷ **P. SCHLESINGER**, *La trasmissione familiare della ricchezza*, Milano, 1995, p. 133.

l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti".

Il patto di famiglia è un contratto unitario stipulato tra più parti, non un insieme di contratti, difatti chi sarebbe legittimario nella data successione deve partecipare alla sua stesura.¹²⁸ È un contratto che per le sue caratteristiche richiede una forma solenne a tutela degli interessi implicati.

I soggetti del patto sono, dunque, ai sensi dell'articolo 768 *bis* del codice civile, l'imprenditore e uno o più discendenti; l'articolo 768 *quater* prevede inoltre che debbano partecipare al contratto anche il coniuge e coloro che hanno una quota di legittima sulla successione.¹²⁹

Si evince dalla norma che il legislatore italiano ha previsto una forma negoziale *inter vivos* alternativa al testamento, con la quale si dispongono i beni della propria successione e attraverso cui si esclude la possibilità per i futuri legittimari di esercitare le azioni di riduzione e di collazione, data l'immutabilità e l'irrevocabilità della sistemazione del patrimonio in conseguenza dell'accordo.¹³⁰

Il patto di famiglia è un negozio tra vivi, traslativo, a efficacia reale, che colpisce la successione del soggetto che lo pone in essere. L'azienda, in seguito all'accordo, e con la partecipazione di chi avrebbe avuto diritto a una quota di legittima se si fosse aperta la successione in quel dato momento, è trasferita a uno o più discendenti. Chi compra l'azienda deve dare agli altri partecipanti al patto una somma non inferiore al valore della quota loro spettante, salvo che essi non vi rinuncino parzialmente o *in toto*.

Si distingue nella norma la figura di chi ha contratto obbligazioni e di chi ha meramente partecipato al negozio, anche se sul punto la dottrina non ha una

¹²⁸ **G. DI GIANDOMENICO**, *Il patto di famiglia nella sistematica del codice*, in I quaderni della Fondazione italiana per il notariato, 2006, p. 140.

¹²⁹ L'articolo 768 *quater* recita, al primo comma: "Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore".

¹³⁰ **P. VITUCCI**, *Ipotesi sul patto di famiglia*, in Rivista di diritto civile, 2006, p. 447.

visione univoca, poiché ad alcuni autori sembrerebbe che anche i semplici partecipanti al contratto siano veri e propri contraenti.¹³¹ Sostenendo il contrario si potrebbe ipotizzare la possibilità di intaccare le attribuzioni dei partecipanti in seguito all'apertura della successione.

L'articolo 768 *quinquies* del codice civile, tuttavia, non parla di nullità del negozio in seguito alla mancata partecipazione del coniuge o dei legittimari, bensì di annullabilità a causa di vizi del consenso, e ciò implicherebbe l'impossibilità di impugnare l'accordo per far valere l'assenza dei c.d. partecipanti semplici al patto.¹³²

Rimane in ogni caso in dottrina una discussione accesa sul punto; d'altra parte l'obbligo di partecipazione al patto di famiglia sembrerebbe avere natura inderogabile poiché da esso proviene la certezza del patto stesso, giacché la stima dell'azienda e la determinazione della legittima da liquidare ai non assegnatari devono essere accettate nello stesso momento della stipulazione del patto.¹³³

Quando si parla di partecipazione, l'articolo 768 *quater* non specifica che tutti i partecipanti debbono essere parti contraenti dell'accordo, bensì sostiene che i legittimari di una successione devono partecipare al patto, espressione che potrebbe intendersi nel senso di essere resi partecipi dell'accordo. Questa tesi sembra mettere d'accordo un notevole numero di autori, e sembra esser la soluzione più favorevole alla controversa interpretazione delle norme sul patto di famiglia con riguardo alla partecipazione al negozio.

¹³¹ Ciò si potrebbe anche desumere dall'espressione utilizzata dal legislatore nell'ultimo comma dell'articolo 768 *quater* "quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o riduzione".

¹³² L'articolo 768 *quinquies* recita: "Il patto può essere impugnato dai partecipanti ai sensi degli articoli 1427 e seguenti. L'azione si prescrive nel termine di un anno".

¹³³ **G. PISCIOTTA**, *Politica europea per le piccole e medie imprese: un'occasione mancata per l'ammodernamento del diritto successorio interno*, in *Europa e diritto privato*, 2007, p. 691.

Il legislatore dunque, con il patto di famiglia, ha ammesso, sotto un certo aspetto, l'impiego dei patti successori, e ha stabilito dei limiti alla pretesa di diritti da parte dei legittimari, giustificando quest'ultima novità ai sensi dell'articolo 42 della Costituzione, in base al quale il diritto di proprietà può essere limitato dalla legge.¹³⁴

Il patto di famiglia è stato dunque considerato un patto successorio dispositivo.¹³⁵ Nell'ipotesi in cui invece il legittimario rifiuta in tutto o in parte la liquidazione dei propri diritti, si tratta di un patto successorio rinunciativo. Non si è mai in presenza, invece, di un patto successorio istitutivo tra il disponente e gli altri soggetti coinvolti, poiché l'atto non ha il carattere di disposizione *mortis causa*.¹³⁶

Nonostante ciò i diritti dei legittimari sono stati considerati, in ogni caso, unicamente in funzione del consolidamento dell'impresa, e lo scopo del patto è stato per lo più il potenziamento dell'autonomia privata al solo fine di assicurare la continuazione dell'attività aziendale. Quest'istituto, se per molti versi ha dimostrato i suoi aspetti positivi, non ha affrontato strutturalmente il tema dei diritti dei legittimari e del divieto dei patti successori nell'ordinamento italiano, che è stato invece rafforzato nell'articolo 458 del codice civile.¹³⁷

La trasmissione della ricchezza all'interno della famiglia non sembra per nulla sorpassata dal patto di famiglia, e lo scopo pare essere sempre quello

¹³⁴ L'articolo 42 della Costituzione dispone: "La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità".

¹³⁵ **G. VIDIRI**, *I difficili rapporti tra patti di famiglia e patti successori*, in *Giustizia civile*, 2010, p. 1903. L'Autore sostiene che il patto di famiglia sia un patto successorio eccezionalmente valido.

¹³⁶ **L. GENGHINI, C. CARBONE**, *Le successioni per causa di morte, II*, Verona, 2012, p. 1571.

¹³⁷ All'articolo 458 del codice civile si legge: "Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti...".

di conservare il trasferimento della ricchezza in un ambito ben delimitato. L'individuo dovrebbe essere valutato alla luce di esigenze che non appartengono solo alla sfera del mercato, poiché qualsiasi provvedimento in ambito successorio di natura settoriale, indirizzato ad avvantaggiare solo specifici campi, come quello imprenditoriale, non considera analogamente tutti gli altri interessi degli individui implicati nella successione.

Il patto di famiglia non sembra aver conseguito il successo desiderato, tanto da potersi affermare che “non può che osservarsi che il patto di famiglia, pur delineato quale strumento volto a favorire la successione generazionale nelle imprese, permettendo di derogare discutibilmente ma espressamente al divieto dei patti successori e innegabilmente a principi della materia successoria, privilegiando dunque la funzione produttiva del bene aziendale rispetto agli interessi soggettivi e particolari dei legittimari, necessita di un'importante opera di ricostruzione, possibilmente giurisprudenziale, che affronti le lacune e le incongruenze del testo legislativo”.¹³⁸

In conclusione si può dire che in seguito all'adozione del Regolamento (UE) n. 650/2012 le disposizioni regolamentari europee abrogheranno implicitamente le norme di diritto internazionale privato sulle successioni. Il patto di famiglia invece, poiché previsto dal codice civile, continuerà a essere applicato a quelle fattispecie che non presentino elementi d'internazionalità. Nell'ipotesi in cui un elemento di estraneità sia presente in una fattispecie concernente il trasferimento d'azienda, le disposizioni del Regolamento dovranno essere applicate utilizzando l'istituto dei patti successori, e ci si chiede se questi possano essere sufficienti a disciplinare il caso concreto del trasferimento d'azienda.

In conseguenza delle riflessioni sinora compiute, si può osservare, purtroppo, che il Regolamento non ha eliminato i vincoli a proposito della successione necessaria, e dunque non ha apportato nello scenario europeo

¹³⁸ **G. MIRAGGIO**, *Liberalità, gratuità ed onerosità nel “patto di famiglia”*, in *Rivista di diritto commerciale*, 2009, p. 1142.

una svolta rilevante sul trasferimento di azienda in seguito alla morte del titolare.

Da ciò si deduce che, se l'adozione del Regolamento (UE) n. 650/2012 consentirà di compiere un passo in avanti nella materia successoria attraverso l'utilizzo dei patti successori, e quindi dell'anticipazione successoria, in quelle fattispecie che non si esauriscono nell'ambito dell'ordinamento interno statale, pur se l'istituto è stato disciplinato a volte con troppa cautela e tralasciando alcuni aspetti importanti, come la successione necessaria, con riguardo al trasferimento d'azienda, proprio per le norme regolamentari che ancora prevedono la quota di legittima, l'influenza del Regolamento sarà ancora meno incisiva, e anche sotto quest'aspetto esso molto probabilmente si rivelerà più deludente dei pronostici.

BIBLIOGRAFIA

ARJONA GUAJARDO J.L., *Il testamento congiuntivo: proposte per introdurre una nuova forma di devoluzione nella successione per causa di morte*, in *Famiglia, persone e successioni*, 2011, p. 108.

AZZARITI G., *Le successioni e le donazioni*, Napoli, 1990.

BALLARINO T., *Forma degli atti e diritto internazionale privato*, Padova, 1970, p. 178.

BARASSI L., *Le successioni per causa di morte*, Milano, 1947.

BEHAR-TOUCHAIS M., *nota a sentenza Cass. 20 febbraio 1996, n. 423*, in *La Semaine juridique*, 1996, p. 234.

BERTOLI P., *Corte di Giustizia, integrazione comunitaria e diritto internazionale privato e processuale*, Milano, 2005.

BIANCA C.M., *Le successioni testamentarie*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale*, Torino, 1983, p. 563.

BIGLIAZZI GERI L., *Successioni testamentarie*, in *Commentario al codice civile*, Bologna, 1983, p. 147.

BONILINI G., *Il mantenimento post mortem del coniuge e del convivente more uxorio*, in *Rivista di diritto civile*, 1993, p. 239.

CALO' C., *Dal probate al family trust*, Milano, 1996.

- ID.**, *Piccole e medie imprese: cavallo di Troia di un diritto comunitario delle successioni?*, in Nuova giurisprudenza civile e commerciale, 1997, p. 217.
- ID.**, *La professio iuris straniera nel diritto internazionale privato italiano delle successioni*, in Studio 05.07.07.44/UE del Consiglio Nazionale del Notariato, 2005, p. 2.
- ID.**, *Le successioni nel diritto internazionale privato*, Milano, 2007.
- ID.**, *Matrimonio a la carte- Matrimoni, convivenze registrate e divorzi dopo l'intervento comunitario*, Milano, 2009.
- ID.**, *Il progetto di regolamento UE sulla legge applicabile alle successioni*, in Famiglia e diritto, 2010, p. 527.
- ID.**, *Verso una disciplina europea delle successioni internazionali*, in Famiglia e diritto, 2010, p. 529.
- ID.**, *Il diritto internazionale privato e dell'Unione europea nella prassi notarile, consolare e forense*, Milano, 2010.
- ID.**, *L'inarrestabile declino della cittadinanza altrui: il Regolamento (UE) n. 650/2012 del 4 luglio 2012*, in Corriere giuridico, 2013, p. 8.
- CAPOZZI G.**, *Successioni e donazioni, I*, Milano, 2002.
- CASSONI G.**, *Il trust anglosassone quale istituzione sconosciuta nel nostro ordinamento*, in Giurisprudenza italiana, 1986, p. 753.
- CICU A.**, *Le successioni*, Milano, 1947.
- COVIELLO L.**, *Successione legittima e necessariam* Milano, 1938.
- DALLOZ**, *Encyclopedie juridique Succession, X*, Paris, 1998.
- DAMASCELLI D.**, *Reponses au questionnaire*, Milano, 2005.
- DAVI' A.**, *Riflessioni sul futuro diritto internazionale privato europeo delle successioni*, tratto da Scritti in onore di Giorgio Badiali, Roma, 2007.
- DE CESARI P.**, *Autonomia della volontà*, Padova, 2001.
- ID.**, *Trattato di diritto privato dell'Unione europea, Persone e famiglia, II*, Torino, 2008.
- DE SAVIGNY**, *Sistema del diritto romano attuale, VIII*, Torino, 1898.

- DI GIANDOMENICO G.**, *Il patto di famiglia nella sistematica del codice*, in I quaderni della Fondazione italiana per il notariato, 2006, p. 140.
- DI MAURO N.**, *Patti successori, donazioni mortis causa e contratto a favore di terzo con prestazione da eseguirsi dopo la morte dello stipulante*, in Giustizia civile, 1991, p. 1791.
- ELLUL A., PAGANO M., PANUNZI F.**, *Inheritance law and investment in family firms*, 2009.
- FERRI L.**, *Disposizioni generali sulle successioni*, Bologna, 1997.
- IORE P.**, *Diritto internazionale privato, IV*, Torino, 1903.
- FORMICHELLI T.**, *L'efficacia post mortem dell'obbligazione alimentare (un contributo alla teoria del negozio post mortem)*, in Rivista notarile, 1987, p. 704.
- GAMBARO A.**, *Il trust in Italia*, in Nuove leggi civili commentate, 1993, p. 1214.
- GENGHINI L., CARBONE C.**, *Le successioni per causa di morte, I*, Verona, 2012.
- ID.**, *Le successioni per causa di morte, II*, Verona, 2012.
- GRADASSI F.**, *Mandato post mortem*, in Contratto e impresa, 1990, p. 827
- GRAZIADEI M.**, *Diritti nell'interesse altrui. Undisclosed agency e trust nell'esperienza giuridica inglese*, Trento, 1995.
- IEVA M.**, *I fenomeni c.d. parasuccessori, Successioni e donazioni, I*, Padova, 1994.
- KAHN-FREUND O.**, *Common law and civil law . Imaginary and real obstacles to assimilation*, in New perspectives for a common law of Europe, 1978, p. 141.
- KLERMAN D., MAHONEY P.G.**, *Legal origin?*, 2007.
- LUPOI M.**, *Introduzione ai trust*, Milano, 1994.
- ID.**, *Trusts*, Milano, 1997.
- MARELLA M.R.**, *Il divieto dei patti successori e le alternative convenzionali al testamento*, in Nuova giurisprudenza civile, 1991, p. 91.

- MARIOTTINI C.**, *Successione di cittadino straniero: questioni di diritto internazionale privato e processuale alla luce della proposta di regolamento europeo sulle successioni internazionali*, in *Famiglia, persone e successioni*, 2012, p. 120.
- MENGOZZI P.**, *Trattato di diritto privato, I, Premesse e disposizioni preliminari*, Torino, 1992.
- MICHAELS**, *Comparative law by numbers? Legal origins thesis, doing business reports, and the silence of traditional comparative law*, 2009.
- MIGLIAZZA A.**, *Diritto internazionale privato e processuale*, in *Enciclopedia giuridica*, Roma, 1993, p. 5.
- MILITELLO P.**, *Il divieto dei testamenti collettivi agli effetti del diritto internazionale privato*, in *Rivista trimestrale del diritto e procedura civile*, 1965, p. 1113.
- MIRAGGIO G.**, *Liberalità, gratuità ed onerosità nel “patto di famiglia”*, in *Rivista di diritto commerciale*, 2009, p. 1142.
- NICOLO’ R.**, *Attribuzioni patrimoniali post mortem e mortis causa*, in *Vita Notarile*, 1971, p. 147.
- PALAZZO A.**, *Istituti alternativi al testamento*, Napoli, 2003.
- PASQUALIS P.**, *Due testamenti uguali, reciproci, redatti in simultanea sul medesimo foglio, non integrano il divieto ex art. 589 c.c.*, in *Il corriere del merito*, 2008, p. 310.
- ID.**, *Successioni, certificato di eredità e circolazione in Europa dell’atto pubblico notarile*, in *Notariato*, 2012, p. 496.
- PENE VIDARI F.**, *Trust e divieto dei patti successori*, in *Rivista di diritto civile*, 2000, p. 881.
- ID.**, *Patti successori e contratti post mortem*, in *Rivista di diritto civile*, 2001, p. 9.
- PERONI G.**, *La norma di cui all’articolo 2645 ter: nuovi spunti di riflessione in tema di trust*, in *Diritto commerciale internazionale*, 2006, p. 575.

- PISCIOTTA G.**, *Politica europea per le piccole e medie imprese: un'occasione mancata per l'ammodernamento del diritto successorio interno*, in *Europa e diritto privato*, 2007, p. 691.
- PREITE F.**, *Trattato notarile. Atti notarili nel diritto comunitario e internazionale*, Torino, 2011.
- PUTORTI V.**, *Morte del disponente e autonomia negoziale*, Milano, 2001.
- REALMONTE F.**, *Autonomia privata e successioni a causa di morte, Confini attuali dell'autonomia privata*, Padova, 2001.
- RESCIGNO P.**, *Trattato breve delle successioni e donazioni, II*, Milano, 2010.
- REVILLARD M.**, *Droit international privé et communautaire*, Paris, 2001.
- RODOTA' S.**, *Ipotesi sul diritto privato, Il diritto privato nella società moderna*, Bologna, 1971.
- SCHLESINGER P.**, *La trasmissione familiare della ricchezza*, Milano, 1995.
- TAGLIAFERRI V.**, *Il divieto dei patti successori tra autonomia e ordine pubblico*, in *Notariato Ipsoa*, 2003, p. 432.
- VIDIRI G.**, *I difficili rapporti tra patti di famiglia e patti successori*, in *Giustizia Civile*, 2010, p. 1903.
- VITTA E.**, *Diritto internazionale privato, III*, Torino, 1972.
- VITUCCI P.**, *Ipotesi sul patto di famiglia*, in *Rivista di diritto civile*, 2006, p. 447.

INDICE DELLA GIURISPRUDENZA

- Cass., 4 ottobre 1962, n. 2804, in Foro italiano, 1976.
- Cass., 22 luglio 1971, n. 2404, in Giustizia civile, 1971.
- Cass., 8 gennaio 1981, n. 189, in Giustizia civile, 1982.
- Cass., 14 luglio 1983, n. 4827, in Rivista notarile, 1984.
- Cass., 18 agosto 1986, n. 5079, in Massime di giurisprudenza italiana, 1986.
- Cass., 24 aprile 1987, n. 4053, in Rivista notarile, 1987.
- Cass., 17 agosto 1990, n. 8335, in Giustizia civile, 1991.
- Cass., 23 aprile 1992, n. 4912, in Giustizia civile, 1993.
- Cass., 25 marzo 1993, n. 3602, in Foro italiano, 1995.
- Cass. francese, 20 febbraio 1996, n. 423, in La semaine juridique, 1996.
- Cass., 14 maggio 1996, n. 4484, in Rivista notarile, 1996.
- Cass., 24 giugno 1996, n. 5832, in Studium iuris, 1996.
- Cass., 1° marzo 2011, n. 5037, in Foro italiano, 2011.